



REVISIONE PARZIALE

LEGGE FEDERALE SU LA CACCIA E LA PROTEZIONE DEI

MAMMIFERI E DEGLI UCCELLI SELVATICI

(LEGGE SULLA CACCIA, LCP)

Risultati della consultazione

Stato 20.3.2017

Indicazione bibliografica

Autore Ufficio federale dell'ambiente, divisione Specie, ecosistemi, paesaggi, 3003 Berna
Titolo Revisione parziale della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP)
Sottotitolo Risultati della consultazione
Luogo Berna
Anno 2017

INDICE

1	Punti essenziali del progetto	6
2	Pareri pervenuti	7
3	Valutazione generale del progetto	8
3.1	Cantoni	8
3.2	Conferenze dei Cantoni	8
3.3	Partiti	8
3.4	Associazioni nazionali mantello	8
3.5	Organizzazioni e associazioni nazionali	9
3.6	Istituti specializzati e organizzazioni scientifiche	10
3.7	Altri	10
3.8	Organizzazioni e associazioni regionali/locali	10
4	Valutazione dettagliata del progetto	11
4.1	Sostituzione di un'espressione	11
4.2	Art. 3 cpv. 1 LCP	11
4.3	Art. 3 cpv. 2 LCP	14
4.4	Art. 4 cpv. 1 lett. a, b e c LCP	14
4.5	Art. 4 cpv. 2 LCP	15
4.6	Art. 4 cpv. 3 lett. a e b LCP	16
4.7	Art. 5 cpv. 1 lett. b, c, l, m, o e q LCP	17
4.8	Art. 5 cpv. 2 LCP	22
4.9	Art. 5 cpv. 3 lett. a e b LCP	22
4.10	Art. 5 cpv. 5 LCP	24
4.11	Art. 7 LCP – modifica della rubrica e osservazioni generali sulla agevolazione della regolazione degli effettivi di specie protette	25
4.12	Art. 7 cpv. 2 LCP	26
4.13	Art. 7 cpv. 2 lett. a LCP	31
4.14	Art. 7 cpv. 2 lett. b LCP	31
4.15	Art. 7 cpv. 3 LCP	34
4.16	Art. 7 cpv. 3 lett. a LCP	36
4.17	Art. 7 cpv. 3 lett. b LCP	36
4.18	Art. 8 LCP	37
4.19	Art. 9 cpv. 1 lett. c ^{bis} LCP	38
4.20	Art. 12 cpv. 2 LCP	39
4.21	Art. 12 cpv. 4 LCP	40
4.22	Art. 14 cpv. 4 LCP	41
4.23	Art. 20 cpv. 2 LCP	42
4.24	Art. 24 cpv. 2-4 LCP	42
4.25	Altre proposte di revisione parziale della legge sulla caccia	44
Allegato A	Elenco dei partecipanti	49
Allegato B	Ulteriori proposte (che esulano da una revisione parziale della LCP)	52
Allegato C	Panoramica sui pareri concordanti	54

COMPENDIO

- Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC ha avviato la consultazione sulla revisione parziale della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP; RS 922.0) il 24 agosto 2016. Sono pervenuti 124 pareri.
- **L'orientamento del progetto di revisione suscita perlopiù consensi:** la maggioranza dei partecipanti – compresi 18 Cantoni e due conferenze cantonali – condivide sostanzialmente l'impostazione del progetto di revisione nel senso di una soluzione pragmatica. Singoli partecipanti dicono espressamente di preferire il progetto di revisione nell'ambito della Convenzione di Berna rispetto a iniziative più radicali. Altri partecipanti, per i quali il progetto di revisione è troppo blando, chiedono l'uscita dalla Convenzione di Berna. Per l'Alleanza Ambiente e la Protezione degli animali, il progetto di revisione si piega a rivendicazioni politiche, ma materialmente ingiustificate. Tutti i partecipanti chiedono precisazioni. I Cantoni deplorano l'onere amministrativo e finanziario ancora (troppo) elevato addossato agli uffici cantonali della caccia nell'ambito dell'esecuzione delle disposizioni di legge sulle specie selvatiche protette.
- **L'agevolazione della regolazione degli effettivi gode di ampi sostegni:** un'ampia maggioranza – compresi tutti i Cantoni e le tre conferenze cantonali – sostiene sostanzialmente la nuova disposizione sulla regolazione degli effettivi. La regolazione agevolata degli effettivi è respinta da Alleanza Ambiente e dalle organizzazioni di protezione delle foreste e degli animali, che pur non opponendosi categoricamente a singoli abbattimenti o a interventi nei branchi di lupi ritengono che l'attuale ripartizione delle competenze nell'ambito della regolazione e della gestione delle specie protette funziona. Quando si tratta di prevenire danni ingenti o un pericolo concreto per l'uomo, l'abbattimento deve sempre essere l'ultima opzione. Sia i motivi che giustificano tali interventi sia i loro effetti devono essere rintracciabili e gli effettivi della specie interessata nonché la rigenerazione delle foreste non devono essere messi in pericolo dagli interventi. La versione attuale del progetto non garantisce tali condizioni quadro.
- **La delega di competenza ai Cantoni divide:** per la maggioranza dei Cantoni (20 Cantoni, due conferenze cantonali) e per le organizzazioni orientate all'utilizzazione delle risorse, il rafforzamento della responsabilità e delle competenze dei Cantoni è un passo necessario, che rivendicano da tempo. Quattro Cantoni, la CDPNP, Alleanza Ambiente nonché le organizzazioni di protezione delle foreste e degli animali respingono invece la delega di competenza. Per garantire una prassi paragonabile sull'intero territorio svizzero è necessario che sia la Confederazione a decidere in merito alla regolazione delle specie protette secondo il diritto federale. Si teme che il mandato federale di proteggere le specie venga sensibilmente indebolito con la nuova disposizione e di conseguenza la protezione a lungo termine delle specie non sia più garantita. Due Cantoni propongono di lasciare alla Confederazione la competenza decisionale sui grandi predatori.
- **I motivi di regolazione in generale e le perdite nell'esercizio delle regalie in particolare suscitano reazioni contrastanti:** i motivi di regolazione sono troppo blandi soprattutto per le organizzazioni del settore agricolo. Secondo loro, escludono una regolazione a priori. Per singoli Cantoni e Alleanza Ambiente, la terminologia non è abbastanza chiara e il margine d'interpretazione troppo ampio, il che non garantisce una procedura uniforme sull'intero territorio svizzero. Suscita reazioni molto contrastanti in particolare l'idea di inserire le perdite nell'esercizio delle regalie della caccia tra i «danni causati dalla selvaggina». Singoli Cantoni propongono di classificare come danni i cali della densità di prede. Altri Cantoni, le organizzazioni di protezione delle foreste e degli animali nonché Alleanza Ambiente si oppongono risolutamente alle regolazioni degli effettivi di specie protette allo scopo di evitare perdite nell'esercizio delle regalie. Dal punto di vista etico è discutibile cacciare predatori allo scopo di far crescere gli effettivi di altre specie selvatiche fino a che non debbano a loro volta essere regolate mediante la caccia. In generale, dai pareri emerge chiaramente che la percezione dei danni è

molto eterogenea e selettiva: in particolare le organizzazioni del settore agricolo attirano l'attenzione sul numero elevato di animali predati dal lupo e sul timore di una sua ulteriore crescita (in media 160 animali predati all'anno). Alleanza Ambiente e le organizzazioni di protezione degli animali segnalano gli almeno 4000 decessi all'anno dovuti a un rispetto insufficiente dell'obbligo di cura da parte dell'allevatore e il conseguente bisogno d'intervento indipendentemente dagli animali selvatici protetti.

- **Proposto l'inserimento di altre specie protette nell'elenco delle specie regolabili:** un'ampia maggioranza dei Cantoni e delle organizzazioni dei settori della caccia e dell'agricoltura chiedono un'estensione dell'elenco delle specie protette regolabili. Concretamente sono proposte nove specie supplementari. Alleanza Ambiente si esprime molto criticamente sulla procedura poco chiara, sull'assenza di criteri per l'iscrizione e sul previsto monopolio decisionale del Consiglio federale. La procedura proposta non prevede alcun correttivo da parte del Parlamento o dei cittadini. Vi è il rischio che la competenza esclusiva del Consiglio federale indebolisca e «sdemocratizzi» sensibilmente la protezione delle specie, rendendola una pedina contesa dagli interessi particolari contingenti.
- **La nuova espressione «zona di protezione per la fauna selvatica» suscita consensi, in parte a determinate condizioni:** un'ampia maggioranza dei partecipanti – compresi 13 Cantoni e tre conferenze cantonali – approva espressamente la sostituzione con «zona di protezione per la fauna selvatica». Una parte dei partecipanti è tuttavia favorevole solo a condizione che non comporti restrizioni supplementari (a livello di utilizzazione, gestione, proprietà o del diritto di accesso).

1 PUNTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

Il 24 agosto 2016, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC ha avviato la procedura di consultazione sulla revisione parziale della legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP; RS 922.0). La consultazione è durata fino al 30 novembre 2016.

Dall'ultima revisione totale della legge sulla caccia, che risale a più di 30 anni fa, per molte specie protette sono mutate sia la diffusione sia l'entità degli effettivi. Questa evoluzione ha determinato in parte anche un incremento dei conflitti tra le esigenze della fauna selvatica e gli interessi dell'uomo. Tali conflitti si sono tradotti anche in interventi politici: ad aver dato lo spunto per la revisione parziale è infatti soprattutto la mozione del Consigliere agli Stati Stefan Engler «Convivenza tra lupi e comunità montane» (2014 M 14.3151), accolta dal Consiglio degli Stati il 19 giugno 2014 e dal Consiglio nazionale il 12 marzo 2015.

La revisione parziale della legge sulla caccia si articola sui seguenti elementi fondamentali:

- l'agevolazione della regolazione degli effettivi di determinate specie protette conformemente alla mozione del Consigliere agli Stati Stefan Engler, tenendo conto della protezione delle specie. La novità proposta, che costituisce l'elemento cardine del progetto, scaturisce direttamente dal mandato politico inequivocabile;
- la ridenominazione delle «bandite di caccia» in «zone di protezione per la fauna selvatica» (attuazione della mozione Landolt, 14.3830);
- il completamento dei principi per una pianificazione della caccia al passo con i tempi, l'armonizzazione dei requisiti contenutistici per gli esami cantonali di caccia, il riconoscimento reciproco degli esami cantonali di caccia (attuazione del postulato Landolt, 14.3818);
- il completamento delle disposizioni sulle specie cacciabili e sui loro periodi di protezione e loro trasferimento dall'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01) nella legge sulla caccia;
- il ridisciplinamento della gestione delle specie animali non indigene e degli animali domestici inselvaticiti;
- il completamento e/o l'aggiornamento di singoli articoli al fine di chiarire i punti poco chiari e colmare le lacune.

2 PARERI PERVENUTI

Il 24 agosto 2016, 83 destinatari sono stati invitati a partecipare alla consultazione. Nella presente analisi sono stati inclusi 124 pareri.

Due destinatari – il Partito popolare democratico PPD e l’Unione delle città svizzere – hanno rinunciato a formulare un parere.

Tabella 2-1 Panoramica dei pareri pervenuti

	Numero di pareri
Cantoni	26
Conferenze dei Cantoni	3
Partiti	7
Associazioni nazionali mantello	1
Organizzazioni e associazioni nazionali	
– Protezione delle specie, della natura e del paesaggio	9
– Pesca	1
– Artigianato/imprese	2
– Caccia	2
– Utilizzazione del paesaggio	1
– Agricoltura	12
– Sport/turismo	7
– Protezione degli animali	3
– Foreste	4
Organizzazioni e associazioni regionali/locali	
– Protezione delle specie, della natura e del paesaggio	2
– Artigianato/imprese	2
– Caccia	2
– Agricoltura	27
– Sport/turismo	2
– Foreste	1
Istituti specializzati e organizzazioni scientifiche	6
Altri	4
Totale	124

Una panoramica di tutti i partecipanti e dei loro acronimi figura nell’allegato A.

Vari pareri contengono proposte e opinioni che vanno oltre le possibilità di una revisione parziale della legge sulla caccia. Per motivi di trasparenza, tali proposte sono riportate sinteticamente nell’allegato B.

3 VALUTAZIONE GENERALE DEL PROGETTO

Il presente capitolo valuta i pareri pervenuti nel complesso. Le proposte dettagliate e le osservazioni sui singoli articoli sono presentate al capitolo 4.

3.1 CANTONI

20 dei 26 Cantoni partecipanti hanno espresso una posizione di principio sul progetto. Per la maggioranza dei Cantoni (18), il progetto va nella direzione giusta (AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, NE, OW, SG, SZ, TG, UR, VD, VS, ZH). AG approva il progetto in parte: non capisce tra l'altro la protezione selettiva di varie specie di uccelli o il mancato inserimento nell'elenco di specie protette che causano già problemi. LU si esprime in modo molto critico sul progetto, che trascura gli interessi dei Cantoni e non tiene abbastanza conto dell'attuabilità. Il Cantone auspica una revisione della legge sulla caccia imperniata integralmente sul principio di proporzionalità. Tutti i Cantoni (26) chiedono precisazioni.

3.2 CONFERENZE DEI CANTONI

Due delle tre conferenze dei Cantoni intervenute hanno espresso una posizione di principio sul progetto. La COSAC e la CFP condividono l'orientamento del progetto. Per la COSAC, il progetto è tuttavia troppo blando, poiché non risolve la problematica di fondo dei grandi predatori. La Commissione chiede ancora più margine di manovra per i Cantoni. La CFP attira l'attenzione sui problemi crescenti con singole specie protette o cacciabili. Le disposizioni in parte rigide della Confederazione a livello operativo (strategie, direttive), il diritto di ricorso delle organizzazioni e la crescente penuria di risorse finanziarie e umane nei Cantoni limitano fortemente le possibilità di azione dei Cantoni nell'ambito dell'esecuzione della legge sulla caccia. La revisione parziale «non ha ripercussioni finanziarie né sul personale» dei Cantoni – come indicato a più riprese nel rapporto esplicativo – solo se si sfrutta il margine di manovra nell'ambito della classificazione in specie protette o cacciabili, si snelliscono le procedure e ciononostante si tiene conto delle esigenze legittime della protezione delle specie, degli animali e degli habitat. Occorre prestare grande attenzione al finanziamento delle varie misure, in particolare nell'ambito della prevenzione e del risarcimento dei danni causati dalla selvaggina.

3.3 PARTITI

Sei dei sette partiti partecipanti hanno espresso una posizione di principio sul progetto. Il PBD e il PLR lo approvano sostanzialmente in quanto costituisce una soluzione pragmatica. L'UDC sostiene il progetto, che considera un passo nella direzione giusta atteso da tempo. Ai suoi occhi il progetto è però troppo blando. Chiede pertanto che si attui anche la mozione Fournier, ossia l'uscita dalla Convenzione di Berna. Il PES e il PSS respingono il progetto. La Confederazione non deve delegare ai Cantoni, sotto la pressione di certi ambienti, il suo obbligo e la sua competenza, fondati sull'articolo 78 della Costituzione, di proteggere la fauna indigena selvatica sull'intero territorio nazionale. Il progetto allenta la protezione delle specie. UFS condivide in linea di massima una parte delle modifiche previste, ma si oppone alla delega di competenza ai Cantoni.

3.4 ASSOCIAZIONI NAZIONALI MANTELLO

Il SAB condivide sostanzialmente l'orientamento della legge sulla caccia e in particolare il previsto rafforzamento della delega di competenza ai Cantoni. Ai suoi occhi il progetto è tuttavia troppo blando. Chiede l'attuazione della mozione Fournier e un miglior disciplinamento dell'orso e della lince.

3.5 ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI NAZIONALI

– **Protezione delle specie, della natura e del paesaggio**

Otto organizzazioni respingono il progetto (Ala, Aqua Viva, Helvetia Nostra, Mountain Wilderness, Pro Natura, ASPU/BirdLife, WWF). Dal loro punto di vista, il progetto non accoglie le soluzioni pragmatiche discusse negli ultimi anni per far fronte ai conflitti con alcune specie protette, ma si piega a rivendicazioni di stampo politico. Il punto di partenza della presente revisione parziale è l'adozione della mozione Engler da parte del Parlamento. La mozione si riferiva esclusivamente al lupo. Il progetto di revisione parziale va ben oltre quanto chiesto dalla mozione, indebolendo sensibilmente la protezione delle specie. L'attuale ripartizione delle competenze nell'ambito della regolazione e della gestione delle specie protette funziona. La legislazione vigente offre una procedura adatta per risolvere adeguatamente ed efficacemente i conflitti con gli animali selvatici, tenendo conto del ruolo della Confederazione quale autorità competente per la protezione. Con una procedura non coordinata, eventuali conflitti saranno semplicemente trasferiti da un Cantone all'altro. Per il Gruppo Lupo, la revisione parziale è troppo imperniata sull'idea che i conflitti con la fauna selvatica possano essere risolti mediante abbattimenti, anche se in molti casi proprio tale soluzione non si è rivelata efficace o è addirittura stata controproducente. Il Gruppo Lupo è quindi critico nei confronti del progetto e del previsto allentamento della protezione delle specie e in alcuni punti vi si oppone.

– **Pesca**

La FSP approva in linea di massima il progetto.

– **Artigianato/imprese**

Entrambe le organizzazioni intervenute (sgv-usam, CP) approvano sostanzialmente il progetto.

– **Caccia**

Delle due organizzazioni partecipanti una (CacciaSvizzera) ha espresso una posizione di principio sul progetto. CacciaSvizzera approva in linea di massima il progetto e ribadisce le sue rivendicazioni principali, come per esempio la rinuncia a nuove restrizioni a livello di modalità di caccia, periodi di protezione e mezzi ausiliari o la limitazione della revisione all'attuazione degli interventi accolti dal Parlamento.

– **Utilizzazione del paesaggio**

Per Aqua Nostra il progetto va nella direzione giusta, ma è troppo blando. Aqua Nostra chiede un'ulteriore estensione delle possibilità di regolazione della fauna selvatica, il che dal suo punto di vista sarebbe fattibile mediante l'abrogazione dei disciplinamenti nazionali e la loro sostituzione con la delega dell'intera competenza ai Cantoni.

– **Agricoltura**

10 delle 12 organizzazioni nazionali intervenute hanno espresso una posizione di principio sul progetto (BFSZV, SAV, SBS-BNP, USC, SGPV-FSPC, SMG, FSAO, FSAC, Swiss Beef, USPV). Condividono l'orientamento del progetto e in particolare il rafforzamento delle competenze cantonali, la riduzione dei periodi di protezione del cinghiale e del cormorano nonché l'intenzione di prevenire in modo più sistematico la diffusione di specie animali non indigene. Dal loro punto di vista, il progetto è tuttavia troppo blando. Le disposizioni menzionate nei commenti limitano in modo sproporzionato la regolazione delle specie protette, senza risolvere la problematica di fondo dei grandi predatori. Il progetto non tiene abbastanza conto della protezione degli animali da reddito.

– **Sport/turismo**

Un'organizzazione (SvizzeraMobile) si è espressa in generale sul progetto, approvandolo. Le sette organizzazioni intervenute chiedono tutte di cogliere l'occasione della revisione della legge sulla caccia per sostituire le restrizioni, ai loro occhi ancora troppo generiche, dell'utilizzazione turistica nelle zone di protezione per la fauna selvatica mediante regole di protezione differenziate a livello regionale.

– **Protezione degli animali**

Due delle tre organizzazioni intervenute hanno espresso una posizione di principio sul progetto. PSA e TIR accolgono favorevolmente la maggior attenzione riservata alla protezione degli animali. Entrambi respingono tuttavia il progetto integralmente per quanto riguarda la prevista agevolazione della regolazione degli effettivi di specie protette e parzialmente per quanto riguarda le disposizioni modificate sulle specie cacciabili e sui loro periodi di protezione. Per la PSA, in molti punti il progetto si piega ai cacciatori e agli allevatori di ovini.

– **Foreste**

Tre delle quattro organizzazioni partecipanti hanno espresso una posizione di principio sul progetto (GSM, Pro Silva, SFS). Tutte e tre si oppongono in sostanza al progetto. La prevista regolazione degli effettivi impedirà un'ulteriore diffusione del lupo. Gli effetti positivi, già percettibili, della presenza del lupo per la rigenerazione delle foreste e gli ecosistemi forestali saranno così messi in gioco alla leggera. Secondo queste organizzazioni, la presente revisione parziale della legge sulla caccia non tiene abbastanza conto delle esigenze della selvicoltura.

3.6 ISTITUTI SPECIALIZZATI E ORGANIZZAZIONI SCIENTIFICHE

Hanno espresso una posizione di principio sul progetto sei istituti specializzati o organizzazioni scientifiche. SSBF, Conservation Biology e fauna.vs condividono sostanzialmente la revisione parziale della legge sulla caccia, ormai invecchiata. È importante adeguare la gestione della fauna selvatica alle condizioni attuali. I sei partecipanti respingono tutti uno degli elementi cardine del progetto: il riorientamento, drastico e dagli effetti preoccupanti, dell'attuale ripartizione delle competenze sulle specie animali protette. La Stazione ornitologica propone, in via sussidiaria, di sospendere la revisione della legge e avviare un processo di accordo amichevole (ai sensi dell'art. 33b PA) coinvolgendo tutti gli stakeholder della protezione delle specie.

3.7 ALTRI

La CFNP respinge la revisione integralmente. Con la delega di competenza proposta, la Confederazione si sottrae alle sue responsabilità in materia di protezione delle specie. La CFNP propone, in via sussidiaria, di non modificare l'articolo 7 vigente. Le tre associazioni Territorio svizzero senza grandi predatori (associazione svizzera, Vallese e Ticino) ritengono che il progetto sia troppo blando e rivendicano l'attuazione della mozione Fournier.

3.8 ORGANIZZAZIONI E ASSOCIAZIONI REGIONALI/LOCALI

I pareri delle 34 organizzazioni e associazioni regionali e locali nei settori della protezione delle specie, della natura e del paesaggio, della caccia, dell'agricoltura, dello sport/turismo e delle foreste ricalcano perlopiù i pareri delle organizzazioni e associazioni nazionali affini. I due aeroporti di Zurigo e Locarno/Bellinzona non esprimono una posizione di principio sul progetto, ma avanzano proposte dettagliate legate alla sicurezza dell'aviazione e al rischio di collisione con gli uccelli.

4 VALUTAZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO

In questo capitolo sono riassunti i pareri dettagliati sui singoli articoli della legge sulla caccia. La struttura corrisponde a quella del progetto posto in consultazione.

4.1 Sostituzione di un'espressione

In tutta la legge il termine «bandita di caccia» è sostituito con «zona di protezione per la fauna selvatica».

La maggior parte dei partecipanti approva la sostituzione, in tutta la legge, di «bandita di caccia» con «zona di protezione per la fauna selvatica».

- La CDPNP, sei Cantoni (AI, FR, GR, SO, VD, ZG), il PLR nonché altre sette organizzazioni (Aqua Nostra, Ficedula, Nos Oiseaux, Gruppo Lupo, Accademie delle scienze, SSBF, TIR) approvano la sostituzione senza altre proposte. Anche il PES e il PSS nonché il WWF, Pro Natura e altre organizzazioni (Aqua Viva, ASPU/BirdLife, Conservation Biology, fauna.vs) condividono la modifica, ma chiedono ulteriori disposizioni per rafforzare gli sforzi di protezione delle specie e degli habitat. In particolare, in futuro bisogna escludere qualsiasi forma di caccia in generale e di caccia al trofeo in particolare. La CFP, la COSAC, sette Cantoni (BL, BS, LU, SZ, TI, UR, VS) e il PBD approvano la modifica a condizione che non comporti restrizioni supplementari per l'utilizzazione e la gestione. Questa opinione è condivisa anche da altre organizzazioni (CacciaSvizzera, SAV, sgv-usam, SGPV-FSPC, Mountain Wilderness, CAS, USC, STV-FST, Sentieri Svizzeri, Funivie Svizzere, Swiss Orienteering, SvizzeraMobile).
- Il Cantone OW e una serie di organizzazioni (SAB, USC, FSAO, FSAC, BFSZV, SBS-BNP, Swiss Beef, CSPO, Berner Waldbesitzer) temono ulteriori restrizioni e pertanto respingono la modifica. Il Cantone SG chiede di verificare il senso di questa sostituzione, attirando l'attenzione sull'onere elevato della sua attuazione (modifica della segnaletica, opuscoli, siti dedicati ai sentieri ecc.).
- I Cantoni GE e VD segnalano un errore di traduzione nella versione francese del progetto. Il Cantone GE propone di tradurre «zona di protezione per la fauna selvatica» con «réserve de faune sauvage» (analogamente alle riserve di uccelli acquatici e migratori – réserve d'oiseaux d'eau). Il Cantone VD propone «site de protection de la faune sauvage».

4.2 Art. 3 cpv. 1 LCP

¹ I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia, se necessario coordinandosi. Essi tengono conto delle condizioni locali, delle esigenze dell'agricoltura, della protezione della natura e della protezione degli animali. La gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali devono essere assicurate.

Coordinamento della pianificazione della caccia

Il nuovo disciplinamento, che prevede che i Cantoni coordinino la pianificazione della caccia, suscita perlopiù consensi.

- 11 Cantoni (AG, FR, JU, NE, SG, LU, SO, BS, BL, TI, GL) nonché diverse organizzazioni (CacciaSvizzera, BoscoSvizzero, GSM, Pro Silva, CAS, Sentieri Svizzeri, SvizzeraMobile, ETHZ, Accademie delle scienze, RJSO, Nos Oiseaux, Aqua Nostra, FSAO, SBS-BNP, FSAC, BFSZV, FSP, USC, Swiss Beef) approvano il nuovo disciplinamento o segnalano il loro consenso

menzionando il coordinamento intercantonale nelle loro proposte su altri contenuti dell'articolo 3 capoverso 1.

- Il Cantone AR propone di stralciare l'obbligo di coordinamento.
- I Cantoni BL, BS e TI fanno notare le differenze cantonali a livello di legislazione sulla caccia e sistemi di caccia nonché il bisogno di ulteriori precisazioni. Occorre chiarire per esempio chi definisce il bisogno di coordinamento, come superare i punti di vista divergenti tra i Cantoni e come stabilire la pianificazione congiunta degli abbattimenti. Non è chiaro inoltre se il coordinamento debba essere concretizzato anche tra i Cantoni con sistema di caccia differenti (caccia a patente/caccia in riserva). I Cantoni BL e BS prediligono una soluzione sussidiaria, che lasci la definizione ai Cantoni interessati.
- Il Cantone GL ritiene che questo approccio intercantonale si sia rivelato efficace e pertanto condivide il principio. Si chiede tuttavia se la pianificazione della caccia debba veramente essere disciplinata a livello di legge, dal momento che, in caso di specie che superano i confini cantonali, i Cantoni prendono contatto con i vicini e coordinano le misure spontaneamente.

Rispetto della protezione degli animali nell'ambito del disciplinamento e della pianificazione della caccia

L'inserimento nella legge della protezione degli animali suscita perlopiù consensi.

- La CFP, 12 Cantoni (AG, FR, GR, AR, BL, BS, NW, SG, SH, SZ, ZH, UR), il PES e il PSS nonché varie organizzazioni (Pro Natura, WWF, PSA, TIR, SVS, SSBF, Accademie delle scienze, BirdLife, Mountain Wilderness, Aqua Viva) approvano il disciplinamento. La protezione degli animali è un fattore importante per la caccia e la sua menzione tra i principi ne evidenzia il significato. Il Cantone UR è favorevole a patto che l'inserimento della protezione degli animali nella legge non imponga oneri supplementari alla caccia. PSA chiede inoltre che la protezione degli animali sia disciplinata nella LCP in modo uniforme e vincolante per tutti i Cantoni ed enumera sei punti che deve includere tale disciplinamento (divieto del tiro a pallini e dei tiri su animali selvatici in fuga, divieto della caccia da tana e del relativo addestramento di cani su animali vivi, divieto delle misure di autodifesa da parte di non addetti ai lavori, divieto di messa in libertà di animali selvatici a scopo di caccia nonché requisiti relativi alla precisione di tiro e alle distanze massime di tiro).
- Il Cantone OW, l'UDC e due altre organizzazioni (CacciaSvizzera e RJSO) respingono l'inserimento esplicito della protezione degli animali nella LCP, facendo notare che la protezione degli animali è un elemento importante da tener presente già oggi. L'espressione «protezione degli animali» nel disegno è vaga e non attuabile. Il Cantone OW teme che favorirà i ricorsi delle organizzazioni di protezione degli animali e delle organizzazioni critiche nei confronti della caccia. L'UDC ritiene che l'inserimento nella legge della protezione degli animali renderà molto difficile adottare misure contro animali selvatici nella pratica.
- In relazione alla pianificazione e al coordinamento della caccia, i Cantoni AR, SH e ZH propongono di menzionare anche la «salute animale» o la «polizia delle epizootie», oltre alla protezione degli animali.
- Tre partecipanti (SFS, Pro Silva, CAS) chiedono di tener conto anche delle esigenze della selvicoltura, che devono essere equiparate alle esigenze dell'agricoltura, della protezione della natura e della protezione degli animali.
- Il Cantone GR propone di aggiungere che, per le specie di ungulati, i Cantoni devono mirare a una struttura equilibrata per età e sesso.

Garanzia della gestione continuativa delle foreste e della rigenerazione naturale

In merito al disciplinamento della gestione delle foreste e della rigenerazione naturale sono pervenute numerose richieste e proposte di modifica.

- La CDPNP non può accettare la formulazione in una forma così assoluta. Per soddisfare questa condizione bisognerebbe ridurre gli effettivi di ungulati a livello locale al punto da andare contro ogni principio della biologia della fauna selvatica. Propone di formulare l'ultimo periodo dell'articolo 3 capoverso 1 come segue: «*Occorre mirare a una rigenerazione naturale delle foreste con essenze stanziali*».
- Per quanto riguarda l'assicurazione della rigenerazione naturale delle foreste, anche il Cantone LU propone di dire che occorre mirare a popolazioni di animali selvatici che «non mettano in pericolo» la rigenerazione naturale delle foreste con essenze stanziali invece di utilizzare il verbo «assicurare». La gestione continuativa e la rigenerazione naturale delle foreste non possono essere assicurate unicamente dalla caccia. L'articolo va inoltre formulato in modo completo, precisando che anche la regolazione delle specie protette, come il lupo e la lince, deve rispettare i principi definiti e che bisogna tener conto anche degli effetti indiretti sulla rigenerazione delle foreste.
- I Cantoni NW e UR chiedono la formulazione più severa «*müssen sichergestellt sein*» (concerne soltanto la versione tedesca).
- Varie organizzazioni chiedono di sostituire l'aggettivo «stanziali» con «indigene», «autoctone» o «non esotiche» (PES, PSS, Aqua Viva, Mountain Wilderness, Pro Natura, ASPU/BirdLife, WWF e SSBF, Accademie delle scienze). Le Accademie delle scienze motivano tale richiesta con il fatto che l'aggettivo «stanziali» non corrisponde alla selvicoltura naturalistica ed è definito chiaramente nella strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive. La caccia non deve assicurare la rigenerazione naturale con essenze stanziali, bensì con essenze non indigene, come la douglasia.
- Alcune organizzazioni avanzano la seguente proposta di formulazione: «*(...) della protezione degli animali e della selvicoltura nonché dei risultati di strategie di gestione del rapporto fra il bosco e la selvaggina e controlli della rigenerazione. Devono essere assicurate la garanzia delle varie funzioni delle foreste, la gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali senza misure di protezione*» (BoscoSvizzero, GSM, ETHZ).
- Alcune organizzazioni propongono di stralciare «la rigenerazione con essenze stanziali» o di aggiungere che ciò deve avvenire d'intesa con il proprietario e con il suo consenso (USC, Swiss Beef, FSAO, SBS-BNP).
- Due partecipanti chiedono di stralciare l'intero periodo «*La gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali devono essere assicurate*» (FSAC, BFSZV).

4.3 Art. 3 cpv. 2 LCP

² I Cantoni determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono a un'efficace sorveglianza. Rilasciano l'autorizzazione di caccia in base a un esame di caccia e ad altri requisiti conformemente al diritto cantonale.

Autorizzazione di caccia in base a un esame di caccia e ad altri requisiti conformemente al diritto cantonale

Le nuove disposizioni sull'autorizzazione di caccia suscitano perlopiù consensi.

- La CFP, dieci Cantoni (AG, FR, SG, SO, BL, BS, NW, SZ, UR, GR) nonché due altre organizzazioni (TIR, RJSO) approvano il disciplinamento. Pur essendo contrario a un riconoscimento reciproco degli esami di caccia, il Cantone TI approva, in via sussidiaria, il disciplinamento «conformemente al diritto cantonale». Si sottolinea l'importanza degli altri requisiti conformemente al diritto cantonale. Ciò significa che il superamento dell'esame di caccia deve continuare a essere solo una delle condizioni per ottenere l'autorizzazione di caccia in un Cantone, indipendentemente dal fatto che l'esame di caccia sia riconosciuto reciprocamente o meno. I Cantoni possono e potranno continuare a negare l'autorizzazione di caccia se non sono soddisfatte altre condizioni disciplinate a livello cantonale (p. es. il domicilio, le conoscenze linguistiche, un esame in materie speciali). In che misura ciò tenga conto della «crescente mobilità della popolazione» e attui effettivamente il postulato Landolt (14.3818) e la mozione Bieri (98.3267) è tuttavia discutibile.
- Quattro Cantoni (GL, JU, LU, VS) respingono il nuovo disciplinamento. I Cantoni GL e JU si oppongono agli altri requisiti conformemente al diritto cantonale poiché con questa aggiunta il riconoscimento reciproco non è possibile. Anche il Cantone VS sottolinea l'importanza degli altri requisiti conformemente al diritto cantonale. Tali requisiti saranno necessari nella pratica poiché la caccia in alta montagna secondo il sistema a patente pone al cacciatore requisiti fondamentalmente diversi da quelli della caccia in un Cantone dell'Altipiano con caccia in riserva. La possibilità di attuare il principio della libera circolazione e la mobilità associata è quindi discutibile. I Cantoni dovranno però addossarsi oneri amministrativi supplementari non indifferenti in materia di formazione ed esami. Il Cantone LU chiede di stralciare questa disposizione.
- Due partecipanti chiedono di completare la formulazione in modo tale che i Cantoni debbano esigere anche una prova della precisione di tiro per rilasciare l'autorizzazione di caccia (PBD, CacciaSvizzera).

4.4 Art. 4 cpv. 1 lett. a, b e c LCP

¹ L'autorizzazione di caccia è rilasciata a chi ha superato un esame cantonale di caccia. L'esame di caccia comprende in particolare le seguenti materie:

- a. protezione delle specie e degli spazi vitali;
- b. protezione degli animali;
- c. manipolazione delle armi, compresa la prova della precisione di tiro.

Il disciplinamento secondo cui la Confederazione formula requisiti sulle materie suscita reazioni contrastanti.

- Otto Cantoni (BE, AG, BL, OW, FR, SG, VD, ZH), il PES e il PSS nonché il WWF, Pro Natura e una serie di altre organizzazioni (USC, SSBF, Accademie delle scienze, Conservation Biology,

SFS, Pro Silva, Berner Waldbesitzer, Mountain Wilderness, SVS Birdlife, Aqua Viva, fauna.vs, FSAC, BFSZV, FSAO, SBS-BNP, Swiss Beef) approvano la formulazione di requisiti sulle materie da parte della Confederazione espressamente o indirettamente, avanzando proposte di ampliamento delle materie. Il più delle volte sono proposte delle aggiunte, che comprendono l'igiene delle carni, la salute animale, la protezione delle specie e degli habitat, l'ecologia, la biologia della fauna selvatica, la gestione della fauna selvatica, la pianificazione della caccia, conoscenze di base sulla demografica e la dinamica delle popolazioni, la pratica della caccia o ancora la valorizzazione della selvaggina. Alcuni propongono di precisare o stralciare singole materie oppure di modificare l'ordine. Per il Cantone ZH è tuttavia discutibile se sia opportuno enumerare i singoli temi dell'esame nella legge e opta per farlo a livello di ordinanza.

- La CFP, 12 Cantoni (BS, NW, SH, SZ, VS, AI, AR, GR, SO, GL, LU, TG), il PLR e altre organizzazioni (sgv-usam, CacciaSvizzera, RJSO) propongono di rinunciare a enumerare le singole materie nella legge, rimandando ai sussidi didattici, in parte già disponibili, della Conferenza dei servizi della caccia e alle materie ivi contenute. Alcuni propongono di mantenere la formulazione vigente (AG, AR, SO e PLR) o di stralciare completamente la nuova formulazione (LU).

4.5 Art. 4 cpv. 2 LCP

² I Cantoni riconoscono reciprocamente l'esame nelle materie di cui al capoverso 1. La Confederazione emana direttive concernenti tali materie.

Riconoscimento reciproco dell'esame di caccia

Il disciplinamento che prevede il riconoscimento reciproco dell'esame di caccia da parte dei Cantoni suscita perlopiù consensi.

- La CFP, la CDPNP, 16 Cantoni (AG, BE, BL, BS, GL, JU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, ZH) nonché alcune altre organizzazioni (CacciaSvizzera, SFS, Pro Silva, Accademie delle scienze, UFS, Aqua Nostra, RJSO) approvano il riconoscimento reciproco degli esami di caccia. Quest'ultimo è una prassi già da anni o è da tempo considerato necessario e al passo con i tempi. Alcuni partecipanti avanzano proposte volte a migliorare la formulazione. CacciaSvizzera chiede che i Cantoni possano svolgere altri esami parziali, se ciò è necessario per via di peculiarità cantonali specifiche.
- I Cantoni GR e TI sottolineano l'importanza di una separazione chiara tra esame di caccia e capacità alla caccia. Ai Cantoni deve essere concesso il diritto di emanare restrizioni per i cacciatori che hanno superato esami di caccia fuori Cantone, per esempio limitando il numero di cacciatori extracantonali, che non hanno superato l'esame di caccia grigionese, rispettivamente ticinese. Secondo il Cantone TI occorre chiarire in particolare la situazione dei cacciatori che hanno superato l'esame di caccia in un determinato Cantone in passato, essendo indubbio che fino a qualche anno fa gli esami cantonali di caccia erano ancora ben lungi dall'essere equipollenti.
- Quattro Cantoni (AR, LU, TI, VS), il PLR e tre altre organizzazioni (sgv-usam, Aqua Nostra, FCTI) respingono il riconoscimento reciproco degli esami di caccia. Questo disciplinamento non porta all'obiettivo perseguito e rappresenta un'ingerenza notevole della Confederazione nella regalia dei Cantoni.

Direttive della Confederazione

Il disciplinamento che prevede che la Confederazione emani direttive sulle materie rilevanti per la protezione degli habitat, delle specie e degli animali per la formazione dei cacciatori è respinto dalla maggior parte dei partecipanti.

- La CDPNP, i Cantoni BE e VD nonché due altre organizzazioni (kompanima, TIR) approvano il nuovo disciplinamento. Il Cantone VD sottolinea che *«per garantire gli effetti a lungo termine di una caccia sostenibile ed equilibrata è importante che la Confederazione definisca una cornice chiara e globale, lasciando ai Cantoni la libertà di precisare gli elementi che considerano opportuno aggiungere o sviluppare ulteriormente»*. Kompanima sottolinea l'importanza delle direttive federali per attuare l'articolo in modo consono alla protezione degli animali.
- La CFP, 14 Cantoni (AR, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NE, NW, SH, SO, SZ, TG, VS), il PLR nonché altre organizzazioni (CacciaSvizzera, USC, Aqua Nostra, sgv-usam, RJSo, FSAC, BFSZV, Swiss Beef) respingono il nuovo disciplinamento. Il Cantone GL chiede, in via sussidiaria, di mantenere la formulazione vigente.
- Il Cantone AG propone una riformulazione, che stabilisca che la Confederazione emana le direttive concernenti le materie assieme ai Cantoni.
- Il PBD esorta la Confederazione a dar prova di moderazione nell'emanare direttive concernenti le materie.

4.6 Art. 4 cpv. 3 lett. a e b LCP

³ I Cantoni possono:

- a. riconoscere esami di caccia esteri, a condizione che i candidati dispongano di qualifiche equivalenti;
- b. rilasciare a persone che si preparano all'esame un'autorizzazione di caccia limitata ad alcuni giorni.

Riconoscimento degli esami di caccia esteri in caso di qualifiche equivalenti

Il disciplinamento del rilascio di autorizzazioni di caccia cacciatori stranieri ospiti è respinto dalla maggior parte dei partecipanti.

- La CDPNP, il Cantone AG e un'organizzazione (TIR) approvano il disciplinamento senza altre proposte.
- La CFP e otto Cantoni (BL, BS, GL, JU, NE, SZ, TG, NW) approvano il disciplinamento solo a condizione che la Confederazione stesa esamini l'equipollenza degli esami di caccia esteri o stili un elenco dei Paesi i cui esami di caccia corrispondono allo standard degli esami di caccia svizzeri. Propongono pertanto la seguente formulazione *«...a condizione che i candidati dispongano di qualifiche equivalenti esaminate dalla Confederazione»*.
- Il Cantone SG, il PBD, CacciaSvizzera e un'altra organizzazione venatoria regionale (RJSo) si esprimono in molto molto critico su questo disciplinamento. La valutazione dell'equipollenza è troppo onerosa, se non addirittura impossibile, e sproporzionata per gli ospiti giornalieri. Impedisce inoltre il rilascio dell'autorizzazione di caccia a cacciatori esperti provenienti da altri Paesi, in cui non ci sono esami di caccia, ma solo autorizzazioni di caccia (SG). In particolare dovrebbero restare possibili le autorizzazioni limitate a singoli giorni, se i candidati dispongono di un'autorizzazione ufficiale di caccia nel loro Paese (PBD, CacciaSvizzera).

- Quattro Cantoni (GR, LU, VS, ZG) nonché cinque altre organizzazioni (FSAO, FSAC, SBS-BNP, BFSZV) respingono il nuovo disciplinamento.
- Il Cantone TI propone di lasciare ai Cantoni la possibilità di non riconoscere esami di caccia superati all'estero.
- Un'organizzazione regionale (CSPO) respinge il riconoscimento degli esami di caccia esteri per principio. I cacciatori stranieri con autorizzazione di caccia nel loro Paese dovrebbero tuttavia poter cacciare in Svizzera se invitati da gruppi di cacciatori svizzeri.
- Tre partecipanti (Accademie delle scienze, Conservation Biology, fauna.vs) chiedono di esaminare come evitare gli abusi e garantire, in questi casi, il rispetto della legislazione, in particolare in relazione alla caccia al trofeo, una pratica poco trasparente.

Autorizzazione di caccia limitata per prepararsi all'esame di caccia

In linea di massima, il disciplinamento del rilascio di autorizzazioni di caccia a coloro che si preparano all'esame di caccia suscita perlopiù consensi.

- La CDPNP e i Cantoni AG e SG approvano il disciplinamento senza altre proposte.
- Sei Cantoni (BL, GR, SO, TG, VD, VS) non si oppongono al disciplinamento, ma subordinano la loro approvazione a complementi e/o precisazioni: occorre aggiungere che il rilascio dell'autorizzazione presuppone almeno le conoscenze necessarie delle specie e una precisione di tiro sufficiente nonché la capacità di manipolare armi oppure l'accompagnamento da parte di un organo di vigilanza. Il Cantone VS chiede di poter rilasciare autorizzazioni di caccia limitate ad alcuni giorni sia a persone che si preparano all'esame di caccia sia a persone accompagnate da un organo di vigilanza.
- Il Cantone LU e alcune altre organizzazioni (FSAO, FSAC, SBS-BNP, BFSZV) respingono il disciplinamento.

4.7 Art. 5 cpv. 1 lett. b, c, l, m, o e q LCP

Osservazioni generali sull'art. 5

Sull'articolo 5 sono state espresse osservazioni e richieste di principio.

- La CDPNP e sei Cantoni (FR, NE, SG, SO, TG, ZH) approvano sostanzialmente l'articolo 5.
- La CFP e quattro Cantoni (BL, BS, GL, SZ) esprimono dubbi sulla sistematica della legge e dell'ordinanza. Per favorire la flessibilità e poter reagire rapidamente agli sviluppi futuri, chiedono di menzionare tutte le specie cacciabili con i relativi periodi di protezione nell'ordinanza sulla caccia. Per il Cantone LU bisognerebbe fissare i periodi di protezione delle specie cacciabili nell'ordinanza sulla caccia oppure descriverli come periodi indicativi analogamente alla legislazione sulla pesca.
- Il Cantone GL chiede che la Confederazione esamini l'opportunità di precisare le espressioni «specie cacciabili» e «specie protette» in seguito alla decisione del Tribunale federale.
- I Cantoni VD e TI propongono di «*valutare la possibilità di designare, nell'ambito di una seconda revisione, altre specie i cui effettivi tendono a diminuire a causa dei cambiamenti climatici e dei cambiamenti degli habitat, come la beccaccia, il fagiano di monte o la pernice bianca*» (cfr. ulteriori proposte/allegato B).
- Tre organizzazioni (Ala, Stazione ornitologica, Nos Oiseaux) propongono di rivedere lo status di protezione delle specie di uccelli in base alle nuove conoscenze. L'elenco delle specie cacciabili va riveduto e adeguato in base alla situazione di pericolo.

b. cinghiale

dal 1° marzo al 30 giugno; per i cinghiali di meno di due anni al di fuori del bosco non vi è alcun periodo di protezione.

Il trasferimento del disciplinamento nella legge sulla caccia e il disciplinamento stesso suscitano perlopiù consensi.

- La CFP, la CDPNP, la COSAC, 13 Cantoni (BL, BS, FR, GR, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TI, VD, VS) nonché varie organizzazioni (USC, Aqua Nostra, FSAO, SGPV-FSPC, FSAC, Swiss Beef, SBS-BNP, BFSZV, SSBF) approvano il disciplinamento senza altre proposte. Il Cantone SG fa notare che in molti Cantoni la situazione è fuori controllo. Il cinghiale si sta diffondendo ulteriormente e non è regolato con la caccia o lo è in misura insufficiente. Continuano a prevalere opinioni e metodi di caccia obsoleti e superati. L'abbattimento delle femmine di cinghiale è un tabù, l'impiego di cani lacunoso e le battute di caccia non prendono di mira il cinghiale. La Confederazione dovrebbe fornire un maggiore sostegno e invertire la tendenza con una revisione della Guida pratica per la gestione del cinghiale.
- Quattro organizzazioni propongono modifiche del periodo di protezione dei cinghiali: SAV auspica l'abrogazione del periodo di protezione per i cinghiali di meno di due anni. Helvetia Nostra chiede di mantenere il periodo di protezione attuale e di completare il disciplinamento come segue: *«al di fuori di questo periodo di protezione sono autorizzati i tiri di regolazione a condizione che siano state prese correttamente tutte le misure di prevenzione dei danni alle colture; nelle riserve naturali e ai loro margini la caccia è vietata»*. L'organizzazione regionale Ficedula auspica un periodo di protezione dal 1° febbraio al 31 maggio e l'abrogazione generale del periodo di protezione per tutti i cinghiali che causano danni a colture agricole al di fuori del bosco. Un'organizzazione regionale di caccia (FCTI) fa notare che *«se il cinghiale è cacciabile anche durante il mese di febbraio, bisognerebbe vietare le battute per evitare il disturbo alle altre specie»*.
- PSA e TIR si esprimono criticamente sul disciplinamento. L'autorizzazione generale degli abbattimenti al di fuori del bosco per gli animali di meno di due anni è considerata problematica. TIR chiede di rinunciare all'abrogazione del periodo di protezione per i cinghiali di meno di due anni. Si dubita della possibilità di stimare l'età dell'animale dall'aspetto esteriore e si teme pertanto che il disciplinamento provocherà anche l'abbattimento di animali più vecchi, per esempio di femmine e madri, intervenendo quindi in misura notevole e sproporzionata nella struttura sociale delle popolazioni, e che l'abbattimento di animali giovani possa comportare una distribuzione sfavorevole delle età all'interno della popolazione.

c. Abrogata

L'abrogazione di un periodo di protezione per le specie non indigene daino, cervo sika e muflone suscita perlopiù consensi.

- La COSAC, sei Cantoni (FR, GR, NE, SG, TI, VD), il PES, il PSS, il WWF e Pro Natura nonché varie altre organizzazioni (USC, Aqua Nostra, FSAO, FSAC, SBS-BNP, BFSZV, Swiss Beef, Aqua Viva, Mountain Wilderness, ASPU/BirdLife, SSBF) approvano il disciplinamento senza altre proposte o osservazioni.
- Helvetia Nostra, PSA e TIR respingono il nuovo disciplinamento: PSA e TIR temono che provocherà l'abbattimento anche di femmine con piccoli non ancora indipendenti. Questo genere di caccia è contrario ai principi della protezione degli animali. Inoltre il

disciplinamento viola l'articolo 7 capoverso 5 LCP. I commenti a pagina 16 del rapporto esplicativo mostrano che queste specie non creano una situazione di pericolo acuto.

- CacciaSvizzera si esprime criticamente sul nuovo disciplinamento. Fa notare che per principio è inaccettabile abrogare il periodo di protezione per il cervo sika, il daino e il muflone e al tempo stesso introdurre un periodo di protezione per la cornacchia nera eccetera.

l. fagiano di monte maschio e pernice bianca
dal 1° dicembre al 15 ottobre

La messa sotto protezione della pernice grigia è approvata. Vari partecipanti avanzano tuttavia altre proposte relative alla caccia e ai periodi di protezione del fagiano di monte maschio, della pernice bianca e della beccaccia.

- La CDPNP, il Cantone AG, il PES, il PSS, Pro Natura, il WWF e varie altre organizzazioni propongono un'attenta revisione alla luce dei risultati più recenti del Atlante degli uccelli nidificanti della Svizzera (CDPNP) o lo stralcio di questo disciplinamento (Ala, Aqua Viva, Mountain Wilderness, ASPU/BirdLife, CAS, Accademie delle scienze, Conservation Biology, fauna.vs).
- Tre partecipanti propongono una riduzione della pressione venatoria sul fagiano di monte maschio nonché una forte limitazione della caccia alla pernice bianca (limitazione del numero di giorni di caccia nonché del bottino annuo o giornaliero per cacciatore) (Ficedula, Nos Oiseaux, Stazione ornitologica). Ficedula propone inoltre, alla luce delle conoscenze scientifiche più recenti, di prolungare il periodo di protezione della beccaccia dal 1° dicembre al 31 ottobre.

m. colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale, cornacchia grigia, cornacchia nera, corvo comune, gazza e ghiandaia
dal 16 febbraio al 31 luglio; per le cornacchie nere presenti in stormo non vi è alcun periodo di protezione sulle colture agricole.

In linea di massima, il trasferimento della lettera m nella legge sulla caccia nonché la lettera m stessa suscitano perlopiù consensi. Vari partecipanti avanzano tuttavia proposte dettagliate.

- La CFP, la CDPNP, la COSAC, 13 Cantoni (BL, BS, FR, GR, NW, SG, SO, SZ, VS, ZG) e varie organizzazioni (USC, FSAO, FSAC, SBS-BNP, BFSZV, Swiss Beef, USPV, SSBF) approvano il disciplinamento.
- Il PES, il PSS, quattro Cantoni (NE, TI, TG, VD) e varie organizzazioni (Pro Natura, WWF, Aqua Viva, Mountain Wilderness, ASPU/BirdLife, Accademie delle scienze, Nos Oiseaux, Flughafen Zürich, CSPO, Aqua Nostra) non si oppongono sostanzialmente al disciplinamento alla lettera m, ma si esprimono criticamente sulla caccia a singole specie menzionate alla lettera m o la respingono.
 - I Cantoni TI e TG propongono una gestione uniforme delle specie e delle sottospecie di corvidi (cornacchia nera e cornacchia grigia). Il Cantone NE auspica la cacciabilità tutto l'anno anche «sulla superficie inerbita» e Flughafen Zürich auspica la cacciabilità tutto l'anno a causa del rischio di collisione sulla superficie degli aerodromi concessionari.
 - Il PES, il PSS, il Cantone VD e alcune organizzazioni propongono di rivedere la caccia alla ghiandaia e al corvo imperiale e, a seconda del risultato, di stralciare le due specie dall'elenco classificandole tra le specie non cacciabili. La ghiandaia svolge un ruolo

importante per la rigenerazione delle querce. La sua caccia suscita quindi un'opposizione crescente negli ambienti forestali. Essendo una specie onnivora e necrofaga, il corvo imperiale svolge un ruolo importante di «polizia sanitaria» nella rete alimentare.

- CSPO e Aqua Nostra avanzano proposte concrete di abrogazione dei periodi di protezione: da un lato per la gazza e la ghiandaia, dato che sono già numerose e sono nemiche degli uccelli canori (CSPO), dall'altro per la cornacchia nera (Aqua Nostra). In alternativa all'abrogazione del periodo di protezione occorre ridurre gli ostacoli alla cacciabilità in caso di danni agricoli.
- PSA, TIR e kompanima si esprimono criticamente sulla caccia agli stormi di cornacchia nera nei campi su tutto l'arco dell'anno. TIR critica l'abrogazione del periodo di protezione sulle colture agricole per le cornacchie nere in stormi. In base all'attuale progetto, gli animali possono essere abbattuti anche se non si prospetta alcun danno per le colture agricole. La modifica proposta concederebbe quindi ai Cantoni un margine di manovra sproporzionato e va pertanto stralciata. PSA accetta il fatto che gli stormi di cornacchie nere nei campi siano cacciabili tutto l'anno, ma respinge con decisione le misure di autodifesa da parte degli agricoltori. Kompanima propone una precisazione della definizione di «stormo» (p. es. sotto forma di numero minimo di animali) per evitare che siano abbattuti arbitrariamente piccoli gruppi o singole coppie.
- PSA, Wildtierschutz Schweiz e TIR si esprimono criticamente sulla dichiarazione di cacciabilità del corvo comune. Per PSA è discutibile dichiarare direttamente cacciabile, a partire da un effettivo minimo, una specie che figura ancora sulla Lista Rossa. TIR chiede che, per quanto riguarda la cacciabilità del corvo comune, la Confederazione emani aiuti all'esecuzione concreti o classifichi il corvo comune tra le specie non cacciabili. Wildtierschutz Schweiz fa notare che gli spari sui gruppi provocano un'agitazione crescente e di conseguenza più immissioni sonore negli agglomerati. La dichiarazione di cacciabilità del corvo comune è pertanto un'assurdità.

- o. folaga e anatre selvatiche, eccetto la moretta tabaccata, l'oca selvatica, la tadorna, lo smergo, il cigno, l'anatra marmorizzata, l'edredone di Steller, la moretta arlecchina, il gobbo rugginoso, il quattrocchi d'Islanda e il fistone turco
dal 1° febbraio al 31 agosto

Svasso maggiore – una nuova specie protetta

La messa sotto protezione dello svasso maggiore suscita reazioni contrastanti.

- La CDPNP, cinque Cantoni (GR, NE, SO, TI, ZG), il PES, il PSS e varie organizzazioni (Pro Natura, WWF, PSA, TIR, SSBF, Ala, Aqua Viva, Mountain Wilderness, Nos Oiseaux, ASPU/BirdLife, Stazione ornitologica) approvano il nuovo disciplinamento.
- La CFP, nove Cantoni (AG, BL, BS, LU, NW, SG, SZ, TG, VS), CacciaSvizzera nonché due altre organizzazioni (FSP, RJS) respingono la messa sotto protezione dello svasso maggiore. Secondo loro, la messa sotto protezione selettiva di singole specie di uccelli è difficile da capire. Da un lato sono messe sotto protezione specie come lo svasso maggiore, malgrado gli effettivi crescenti e gli abbattimenti minimi. Dall'altro specie come la beccaccia possono continuare a essere cacciate malgrado il drastico calo del territorio di nidificazione. Per il Cantone LU sarebbe opportuno rivedere l'intera tematica, in modo da stabilire quali specie debbano effettivamente essere dichiarate protette.

Folaga e anatre selvatiche (...)

L'integrazione dell'elenco delle specie di anatre selvatiche protette alla lettera o e la messa sotto protezione della moretta tabaccata suscitano sostanzialmente consensi. Sono tuttavia avanzate numerose richieste dettagliate, riassunte sotto forma di tabella per facilitarne la lettura.

Tabella 4-1 **Panoramica delle proposte sull'art. 5 cpv. 1 lett. o (folaga e anatre selvatiche)**

Partecipanti	Osservazione / proposta
GR, NE, SO, CDPNP, Mountain Wilderness, Pro Natura, SSBF	Approvazione senza altre proposte
CFP, BL, BS, GL, LU, SZ	Inserire all'art. 5 cpv. 1 lett. o un elenco esaustivo delle specie di anatre selvatiche <i>cacciabili</i> e non di quelle protette. L'elenco delle specie di anatre selvatiche protette dell'art. 5 cpv. 1 lett. o non rispetta la sistematica della legge sulla caccia.
CFP, BL, BS, LU, SG, SZ	In materia di uccelli acquatici, la Svizzera persegue con successo una strategia di protezione del territorio. Anche per questo motivo, singole specie di anatre non dovrebbero essere dichiarate protette.
LU	Aggiungere all'elenco delle specie cacciabili l'oca selvatica.
SG	Stralciare l'edredone di Steller, la moretta arlecchina, il gobbo rugginoso, il quattrocchi d'Islanda e il fistone turco dall'elenco delle specie protette, dal momento che il fistone turco è ormai molto diffuso e le altre specie non sono neanche presenti in Svizzera
FR, PES, Ala, Aqua Viva, ASPU/BirdLife, WWF, Nos Oiseaux, Accademie delle scienze, Stazione ornitologica	Allungare il periodo di protezione delle anatre selvatiche: FR: periodo di protezione deve iniziare al più tardi il 16 gennaio PES, Ala, Aqua Viva, ASPU/BirdLife, WWF, Accademie delle scienze, Stazione ornitologica: dal 1° gennaio al 15 settembre
VD, Aqua Viva, ASPU/BirdLife, WWF, Nos Oiseaux	Stralciare il moriglione [fuligule milouin] dall'elenco delle anatre selvatiche cacciabili.
VD, Nos Oiseaux	Stralciare la marzaiola [sarcelle d'été] dall'elenco delle anatre selvatiche cacciabili.
COSAC, CacciaSvizzera. USC, FSAO, FSAC, Swiss Beef, SBS-BNP, BFSZV	Abrogare la protezione delle oche selvatiche.
FSP	Sono necessarie misure urgenti per proteggere le risorse ittiche e di conseguenza la possibilità di regolare gli effettivi di smergo maggiore e di airone cenerino. Entrambe le specie non sono più in pericolo
Flughafen Zürich	Abrogare il periodo di protezione per l'oca selvatica e la tadorna sulla superficie degli aeroporti concessionari a causa del rischio di collisione.

Stralcio della casarca e della tadorna

Lo stralcio della casarca e della tadorna suscita ampi consensi.

- La CFP, la CDPNP, nove Cantoni (GR, NE, SG, SO, TG, VD, BL, BS, SZ), il PES, il PSS nonché altre organizzazioni (Pro Natura, WWF, PSA, ASPU/BirdLife, SSBF, Aqua Viva, Mountain Wilderness) approvano il disciplinamento. La CFP e tre Cantoni (BL, BS, SZ) chiedono tuttavia di precisare che le disposizioni di protezione degli animali applicabili alle specie indigene devono valere anche per le specie non indigene come la casarca.

- Il Cantone GL propone di inserire la casarca tra le specie cacciabili.

q. cormorano
dal 1° marzo al 31 agosto

Il trasferimento di questo disciplinamento dall'ordinanza sulla caccia nella legge sulla caccia e la menzione separata del cormorano a una nuova lettera q suscitano consensi. Per quanto riguarda il periodo di protezione del cormorano sono tuttavia pervenute alcune proposte supplementari.

- La CFP, la CDPNP, la COSAC, dieci Cantoni (BL, BS, FR, GR, NE, NW, SG, SO, SZ, VD) e varie organizzazioni (Aqua Nostra, USC, FSAO, FSAC, Swiss Beef, SBS-BNP, BFSZV, PSA, TIR e SSBF) approvano questo disciplinamento.
- Helvetia Nostra propone un prolungamento del periodo di protezione per il cormorano dal 1° febbraio al 31 agosto. Al di fuori di questo periodo «sono autorizzati i tiri di regolazione a condizione che siano state prese correttamente tutte le misure di prevenzione dei danni alle reti dei pescatori professionisti e che i danni intollerabili siano stimati e accertati correttamente».
- CSPO respinge questo disciplinamento e propone di stralciare il periodo di protezione del cormorano.
- Le Accademie delle scienze fanno notare che finora la prassi era di non cacciare il cormorano sui laghi allo scopo di evitare che gli uccelli si rifugiassero lungo i fiumi, dove la probabilità di conflitti nell'ambito della protezione delle specie (p. es. presenza del temolo) è maggiore. Tale prassi andrebbe mantenuta nell'ambito della caccia.

4.8 Art. 5 cpv. 2 LCP

² Abrogato

L'abrogazione dell'articolo 5 capoverso 2 LCP è approvata.

4.9 Art. 5 cpv. 3 lett. a e b LCP

³ Le specie seguenti possono essere regolate tutto l'anno:

- specie animali non indigene;
- animali domestici e da reddito inselvatichiti.

Il ridisciplinamento delle specie cacciabili tutto l'anno suscita perlopiù consensi.

Le specie seguenti possono essere regolate tutto l'anno:

- La CFP, la CDPNP, la COSAC, 14 Cantoni (AG, FR, SG, ZG, AR, BL, BS, LU, GL, SO, SZ, TG, VD, VS) e tre organizzazioni (Gruppo Lupo, Aqua Nostra, RJSo e SGPV-FSPC) approvano il disciplinamento. Alcuni di essi avanzano osservazioni e proposte supplementari. La CFP e otto Cantoni (AR, BL, BS, LU, SO, SZ, TG, VS) propongono di sostituire o completare «regolate» con «eliminate». Il termine «regolate» implica l'avvenuto insediamento di un effettivo, il che non è tuttavia auspicabile per gli animali domestici e da reddito inselvatichiti. Gruppo Lupo chiede di sostituire «regolate» con «uccise». La CFP e cinque Cantoni (AR, BL,

BS, GL, SZ) propongono inoltre di completare la frase introduttiva in modo da assoggettare specie animali non indigene come il muflone, il cervo sika e la casarca nonché gli animali domestici e da reddito inselvatichiti alle disposizioni di protezione degli animali applicabili alle spese indigene. Il Cantone VD fa infine notare che *«non è molto chiaro se alla fine questi animali possano essere cacciati da persone titolari di un'autorizzazione di caccia o se si tratti di una regolazione effettuata dagli agenti dello Stato o da soggetti incaricati dallo Stato a praticare tale regolazione. È un punto da precisare»*.

- TIR, Wildtierschutz Schweiz e CacciaSvizzera respingono il disciplinamento in questa forma. TIR chiede di abrogare il ridisciplinamento per motivi di protezione degli animali (cfr. proposta di TIR all'art. 5 cpv. 1 lett. c). Wildtierschutz Schweiz e CacciaSvizzera chiedono di applicare il periodo di protezione di tutti gli animali, comprese le specie esotiche, in modo da garantire una protezione minima degli animali (Wildtierschutz Schweiz, CacciaSvizzera).

a. specie animali non indigene

Il disciplinamento suscita perlopiù consensi.

- Sei Cantoni (AG, FR, GR, SG, TI, ZG) nonché varie organizzazioni (Conservation Biology, fauna.vs, Accademie delle scienze, Aqua Nostra, RJSO, USC, FSAO, FSAC, SBS-BNP, Swiss Beef, BFSZV e SGPV-FSPC) approvano il disciplinamento. Alcuni ritengono che si potrebbe andare anche più in là. Conservation Biology e fauna.vs rilevano che *«bisognerebbe andare più in là e cercare di eradicare queste popolazioni di animali che non hanno nulla a che vedere con le nostre regioni (è il caso p. es. del muflone e del daino)»*. Il Cantone TI chiede di obbligare i Cantoni a eliminare tali animali dall'habitat naturale il più velocemente possibile in modo da prevenire la riproduzione, la diffusione (p. es. daino, muflone) o addirittura l'incrocio con specie indigene (p. es. il cervo sika con il cervo indigeno) (cfr. art. 8^{bis} cpv. 5 OCP). Le Accademie delle scienze chiedono di sostituire «non indigene» con «esotiche» conformemente alla strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive (UFAM 2016). Sarebbe così definito chiaramente che si tratta di specie *«introdotte attraverso attività antropiche in habitat situati al di fuori della loro area di diffusione naturale»*. Il Cantone GR e alcune organizzazioni partono espressamente dal presupposto che lo sciacallo dorato sia classificato tra le specie animali non indigene (GR, USC, FSAO, FSAC, SBS-BNP, Swiss Beef e BFSZV).
- Il Cantone SH fa notare che l'abrogazione del periodo di protezione non deve comportare un aumento della pressione sui Cantoni a ridurre tali specie animali non indigene.
- La COSAC chiede di eccezionare questo articolo dal diritto di ricorso delle associazioni.

b. animali domestici e da reddito inselvatichiti

Il disciplinamento suscita perlopiù consensi.

- La CFP, nove Cantoni (AG, FR, GR, SG, AR, GL, SZ, TG, TI) nonché altre organizzazioni (Aqua Nostra, CacciaSvizzera, RJSO, USC, SGPV-FSPC, Swiss Beef, kompanima) approvano in linea di massima il disciplinamento. La CFP, tre Cantoni (AR, GL, SZ) e kompanima chiedono tuttavia di precisare l'aggettivo «inselvatichiti» nell'ordinanza sulla caccia, in modo da prevenire gli abbattimenti ingiustificati. Kompanima fa notare che i cacciatori sono regolarmente presi di mira dalla critica pubblica, in particolare in caso di abbattimento di felini. Una definizione chiara permetterebbe una discussione spassionata. Il Cantone TG propone di menzionare espressamente il piccione domestico inselvatichito nei commenti a questa disposizione. Il Cantone TI propone infine un *obbligo* di eliminare il più velocemente possibile dall'habitat naturale gli animali domestici e da reddito inselvatichiti.

- I Cantoni BL e BS sono scettici su questo disciplinamento e propongono di modificare l'articolo 5 capoverso 3 precisando che gli animali domestici e da reddito inselvatichiti possono essere regolati o eliminati solo con un'autorizzazione cantonale. Fanno notare che per abbattere animali domestici (e/o da reddito) che causano danni ingenti sono necessarie soluzioni nel singolo caso, che siano accettate in quanto tali e possano essere eseguite dai cacciatori con un'autorizzazione cantonale. In linea di massima le soluzioni vanno però ricercate al di fuori della caccia, in modo da contenere il numero di animali domestici inselvatichiti.
- PSA e TIR si oppongono con decisione alla cacciabilità dei gatti inselvatichiti. Il pericolo di confusione con i gatti che appartengono a qualcuno o con il gatto selvatico indigeno protetto è troppo grande.

4.10 Art. 5 cpv. 5 LCP

⁵ Dopo aver sentito l'UFAM, i Cantoni possono accorciare temporaneamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo alti o salvaguardare la diversità delle specie.

La delega di competenza ai Cantoni per accorciare temporaneamente i periodi di protezione suscita reazioni contrastanti.

- La CFP, la COSAC, nove Cantoni (AR, FR, GR, SO, BL, BS, NW, SZ, VS) nonché varie organizzazioni (CacciaSvizzera, USC, FSAO, SGPV-FSPC, FSAC, SBS-BNP, sgv-usam, Swiss Beef, BFSZV) approvano il disciplinamento, in parte avanzando osservazioni o proposte supplementari. Il Cantone AR chiede inoltre di prevedere la possibilità, se necessario, di accorciare o abrogare temporaneamente un periodo di protezione anche per motivi di polizia delle epizootie (p. es. tubercolosi).
- La CDPNP, il PES, il PSS, Pro Natura, WWF nonché varie altre organizzazioni (Aqua Viva, Helvetia Nostra, Mountain Wilderness, ASPU/BirdLife, TIR, Accademie delle scienze, SSBF, Ala) respingono il disciplinamento e chiedono di lasciare la competenza decisionale alla Confederazione, in particolare per le specie prioritarie a livello nazionale, il cui areale di distribuzione supera i confini cantonali o nazionali. Per la CDPNP vi è il rischio che, sotto la spinta di pressioni politico-emoive, siano prese decisioni insostenibili dal punto di vista della protezione della natura. I servizi specializzati cantonali sono nettamente più esposti a pressioni di questo tipo rispetto alla Confederazione. Ala chiede di mantenere la formulazione vigente. La CDPNP può capire che le procedure abbiano bisogno di uno snellimento e chiede pertanto di lasciare la competenza decisionale alla Confederazione, ma al tempo stesso di completare la disposizione in modo da rendere la procedura snella e gestibile per i Cantoni.
- La CFP, sette Cantoni (BL, BS, LU, NW, OW, SZ, VS) e un'altra organizzazione (sgv-usam) propongono di snellire le procedure e i processi nell'ottica delle possibilità di ricorso in generale. Non devono essere soggette al diritto di ricorso in particolare le decisioni di accorciare temporaneamente i periodi di protezione. La CFP nonché i Cantoni BL, BS e SZ precisano che non occorre modificare il diritto di ricorso delle associazioni di cui all'articolo 12 LPN, bensì snellire maggiormente le procedure e i processi nella LCP.

4.11 Art. 7 LCP – modifica della rubrica e osservazioni generali sulla agevolazione della regolazione degli effettivi di specie protette

Nuova rubrica «Specie protette e regolazione degli effettivi di specie protette»

In adempimento della mozione Engler devono ora essere regolabili secondo l'articolo 7 anche gli effettivi di specie di animali selvatici protetti (tra cui il lupo). Questa modifica richiede anche un'estensione della rubrica dell'articolo 7 al capitolo 3 della legge sulla caccia. L'agevolazione della regolazione degli effettivi di specie protette e la conseguente estensione della rubrica suscitano perlopiù consensi.

- Le tre conferenze cantonali (CDPNP, COSAC, CFP), tutti i Cantoni, tre partiti (PBD, PLR, UDC), il SAB nonché tutte le organizzazioni nazionali dell'artigianato/imprese, della caccia, dell'utilizzazione del territorio e dell'agricoltura (cfr. allegato A) approvano sostanzialmente l'agevolazione della regolazione delle specie di animali selvatici protette e la modifica della rubrica.
 - Il Cantone BE approva espressamente il fatto che la soluzione proposta possa essere attuata nell'ambito della Convenzione di Berna.
 - Per la CDPNP, le richieste degli interventi parlamentari trasmessi in relazione all'allentamento della protezione delle specie sono imperniate sulle esigenze dell'uomo. La CDPNP chiede di apportare questa correzione al momento dell'elaborazione della versione definitiva della legge. Sarà infatti possibile conciliare le esigenze delle specie (protezione delle specie) e dell'uomo (attraverso la regolazione) e assicurarsi la necessaria accettazione in seno alla popolazione solo se le esigenze saranno equilibrate.
 - Il PBD ritiene che la presente versione della legge rappresenti una soluzione pragmatica. Questa soluzione è preferibile alle procedure più drastiche chieste negli interventi 10.3264 e 14.320.
 - Il PLR sostiene l'estensione nel senso di un compromesso accettabile, compatibile in particolare con gli accordi internazionali (compresa la Convenzione di Berna).
- Il PES, il PSS e UFS, la CFNP nonché 15 altre organizzazioni (Aqua Viva, Helvetia Nostra, Mountain Wilderness, Nos Oiseaux, Pro Natura, ASPU/BirdLife, WWF, GSM, Pro Silva, SFS, PSA, TIR, Accademie delle scienze, ETHZ, Stazione ornitologica, CFNP) respingono il ridisciplinamento in questa forma e/o propongono di mantenere il disciplinamento vigente. Sono avanzate numerose proposte dettagliate e osservazioni generali.
 - Il PES e il PSS respingono nel complesso l'estensione della rubrica nonché la riformulazione dell'articolo 7 capoversi 2 e 3 e propongono di riunire all'articolo 12 tutti gli aspetti relativi alla regolazione degli effettivi. Motivano il loro rifiuto rilevando che il capitolo 3 della legge sulla caccia è dedicato alla «protezione». Siccome nella legislazione federale la protezione delle specie passa dalla legge sulla caccia, si tratta di un capitolo fondamentale. Successivamente il capitolo 4, dedicato ai «danni causati dalla selvaggina», disciplina le possibilità di abbattimento. Si tratta di una suddivisione logica, che va mantenuta. La regolazione degli effettivi non è una misura di protezione. La protezione delle specie deve continuare a essere garantita dalla Confederazione e ad avere la massima priorità. Non deve venir sminuita e indebolita mediante possibilità di regolazione nello stesso capitolo.
 - Varie organizzazioni (Ala, Aqua Viva, Helvetia Nostra, Nos Oiseaux, Mountain Wilderness, Pro Natura, ASPU/BirdLife, WWF) ritengono che la regolazione degli effettivi sia irresponsabile o inutile per le specie protette. La protezione delle specie deve continuare a essere garantita dalla Confederazione e ad avere la massima priorità. Tutti gli aspetti legati alla regolazione degli effettivi allo scopo di prevenire i danni causati dalla selvaggina devono continuare a essere disciplinati all'articolo 12 LCP. Alcuni chiedono di completare il rapporto esplicativo con altri aspetti, che devono essere tenuti

presenti in una ponderazione degli interessi in vista delle decisioni sugli abbattimenti (Aqua Viva, Mountain Wilderness, Pro Natura, ASPU/BirdLife, WWF).

- Il Gruppo Lupo fa notare che è dimostrato scientificamente che l'abbattimento di lupi non rappresenta uno strumento adatto per ridurre i danni (a meno di eliminare tutti i lupi da un territorio). Di fatto è impossibile fornire la prova che tale intervento sia necessario per prevenire danni ingenti. Senza una motivazione logica, un intervento nell'effettivo di specie di animali selvatici protette è escluso.
- Per CPG-CH, la competenza per la regolazione del lupo spetta alla Confederazione. Gli obiettivi della regolazione dello stambecco e del lupo sono troppo divergenti per poter essere riassunti in un capoverso unico. CPG-CH chiede di mantenere la versione vigente degli articoli 7 e 12.
- PSA e TIR respingono la regolazione degli effettivi in base all'articolo 7 riveduto. PSA ricorda gli almeno 4000 decessi all'anno dovuti a un rispetto insufficiente dell'obbligo di cura da parte dell'allevatore nell'ambito dell'estivazione degli ovini e li contrappone ai 160 animali predati in media dal lupo ogni anno. Rileva che la gestione della tematica specie conflittuali è dettata soprattutto da motivi politici. Nel progetto manca inoltre un chiaro obbligo per i Cantoni di adottare misure di dissuasione prima di decidere un eventuale abbattimento. TIR critica la possibilità di una regolazione degli effettivi, la vaghezza dei motivi di regolazione nonché il trasferimento di competenze ai Cantoni. L'obbligo di protezione della Confederazione, che scaturisce dai suoi compiti di protezione degli animali e delle specie, è così scalzato.
- GSM, Pro Silva e SFS respingono la riformulazione dell'articolo 7 capoversi 2 e 3 e la prevista agevolazione degli interventi negli effettivi del lupo ed eventualmente della linca. L'abbattimento di singoli animali problematici è possibile già oggi ed è sufficiente per prevenire gravi danni ed eventuali pericoli per l'uomo. GSM, Pro Silva e SFS propongono di mantenere il disciplinamento vigente. Per loro, un allentamento sarebbe un atto di negligenza, che indebolirebbe sensibilmente la protezione delle specie e causerebbe ulteriori problemi per gli ecosistemi forestali. Per la gestione dei grandi predatori, lo stato della rigenerazione delle foreste è una base decisionale fondamentale e va sempre preso in considerazione ed equiparato ad altre basi decisionali.
- La Stazione ornitologica e ETHZ respingono la regolazione degli effettivi del lupo secondo l'articolo 7 LCP riveduto e chiedono di mantenere invece le disposizioni vigenti nella legge e nell'ordinanza sulla caccia.
- Le Accademie delle scienze propongono di rinunciare a confondere protezione delle specie e prevenzione dei danni della selvaggina. I contenuti dell'articolo 7 capoversi 2 e 3 concernenti la regolazione degli effettivi di specie protette devono essere spostati al capitolo 4.
- SSBF considera logico collocare le specie di fauna selvatica protette nel capitolo «Protezione». Propone tuttavia di formulare un articolo separato sulla regolazione delle specie protette all'interno della rubrica dedicata alla protezione.
- La CFNP propone, in via sussidiaria, di mantenere la formulazione attuale dell'articolo 7 capoversi 2 e 3.

4.12 Art. 7 cpv. 2 LCP

² Dopo aver sentito l'UFAM, i Cantoni possono prevedere interventi in effettivi di specie animali protette per le quali il Consiglio federale ha consentito in linea di massima una regolazione. Tali interventi non devono mettere in pericolo l'effettivo della popolazione interessata e devono essere necessari per:

«Dopo aver sentito l'UFAM» (rafforzamento/ampliamento della responsabilità e competenza dei Cantoni)

Il nuovo disciplinamento, che amplia la competenza dei Cantoni nell'ambito della regolazione degli effettivi di determinate specie di fauna selvatica protette, suscita reazioni contrastanti.

- La CFP, la COSAC, 20 Cantoni (AI, AR, BE, GE, GL, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), il PBD e il PLR nonché varie organizzazioni (SAB, CP, sgv-usam, CacciaSvizzera, RJSO, Agora, Agridea, USC, FSAO, FSAC, BFSZV, SBS-BNP, Swiss Beef, USPV, Aqua Nostra) approvano sostanzialmente il disciplinamento. Il Cantone VS propone, in via sussidiaria, di rinunciare a sentire l'UFAM, come in caso di abbattimento di singoli animali. Il Cantone TI aggiunge che, se il potere decisionale per gli abbattimenti è attribuito ai Cantoni, in Svizzera potrebbero emergere approcci divergenti, con la conseguenza che il processo di ponderazione sarebbe privato di un'importante componente neutrale. A seconda del profilo faunistico avrebbe senso una vigilanza sovregionale, che consentirebbe di reagire alla formazione di branchi di lupi e alla comparsa di singoli esemplari in base a criteri univoci e in un'ottica globale.
- La CDPNP, quattro Cantoni (AG, BL, BS, FR), il PES e il PSS nonché tutta una serie di organizzazioni (Pro Natura, WWF, Aqua Viva, Ficedula, ETHZ, GSM, Gruppo Lupo, Helvetia Nostra, Mountain Wilderness, Pro Silva, SFS, PSA, ASPU/BirdLife, TIR, Accademie delle scienze, Ala, Stazione ornitologica, Nos Oiseaux, SSBF, CFNP (in via sussidiaria), Conservation Biology, fauna.vs, UFS) respingono la delega di competenza ai Cantoni. È giusto che i Cantoni si assumano le loro responsabilità e procedano a tutti gli accertamenti e ai lavori preparatori. Siccome tuttavia nei Cantoni la pressione politica a favore di misure di regolazione può essere forte, una prassi paragonabile su scala nazionale è possibile solo se a decidere sulla regolazione delle specie protette secondo il diritto federale è la Confederazione. Mediante disposizioni esecutive corrispondenti nell'ordinanza sulla caccia, il Consiglio federale potrebbe tutt'al più promuovere una prassi uniforme. Una prassi paragonabile non può però essere raggiunta in questo modo.
- I Cantoni JU e OW nonché CPG-CH chiedono di lasciare la competenza sugli interventi di regolazione dei predatori alla Confederazione (JU: tutti i grandi predatori; OW: lupo e orso; CPG-CH: lupo). Per il Cantone OW, la delega di competenze comporta inevitabilmente un maggior onere (a livello di finanze e di personale) per i Cantoni, in particolare se le decisioni cantonali sottostanno al diritto di ricorso e di conseguenza devono essere pubblicate. Per i Cantoni piccoli con strutture amministrative piccole, si tratta di uno svantaggio. I commenti devono essere corretti in tal senso.

Determinazione delle specie di fauna selvatica per le quali è possibile una regolazione degli effettivi

Il disciplinamento secondo cui il Consiglio federale, nell'ordinanza sulla caccia, secondo l'articolo 7 capoverso 2 LCP o in via eccezionale il Parlamento secondo l'articolo 7 capoverso 3 LCP designano altre specie di fauna selvatica protette per le quali è possibile una regolazione degli effettivi suscita reazioni contrastanti.

Disciplinamento delle competenze

- La CFP, la CDPNP, tre Cantoni (GL, VS, VD) e due altre organizzazioni (CacciaSvizzera, RJSO) preferiscono la variante secondo cui è il Consiglio federale a designare le specie regolabili.
 - I Cantoni GL e VS si chiedono se non dovrebbero essere enumerate in modo uniforme nell'ordinanza del Consiglio federale tutte le specie animali protette regolabili. Sarebbe così molto più semplice apportare modifiche.

- Il Cantone VD propone di inserire l'elenco delle specie designate dal Consiglio federale nell'allegato della legge sulla caccia.
 - La CFP propone, per principio, che il Consiglio federale inserisca nell'elenco dell'ordinanza sulla caccia tutte le specie animali protette i cui effettivi possono essere regolati secondo l'articolo 7 capoverso 2. Per quanto riguarda il lupo, la CFP capisce i motivi del disciplinamento a livello della legge (attuazione della mozione 14.3151).
 - La CDPNP propone di completare i commenti: nell'elenco compilato dal Consiglio federale devono figurare anche le specie protette che generano conflitti con la protezione degli habitat o la conservazione della diversità delle specie secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettera a. CacciaSvizzera e RJSO propongono di enumerare le specie protette regolabili nell'ordinanza.
- Il PES, il PSS, il Cantone GE, Pro Natura, il WWF e tre altre organizzazioni (SVS/Birdlife, Aqua Viva, Mountain Wilderness) respingono la designazione da parte del Consiglio federale delle specie protette regolabili e propongono che a farlo sia invece il Parlamento nella legge.
- Il Cantone GE precisa inoltre che «ciò permette di garantire una certa stabilità del diritto e rafforza la legittimità della decisione. L'elenco deve includere solo le specie che devono effettivamente essere regolate. Se si tratta unicamente di prelievi puntuali di singoli esemplari che causano problemi, tali interventi devono poter essere gestiti in base all'articolo 12 capoverso 2 modificato».
 - Pro Natura, il WWF e tre altre organizzazioni (Aqua Viva, Mountain Wilderness e SVS/Birdlife) motivano la loro richiesta come segue: la procedura proposta nel progetto non prevede un possibile correttivo né da parte del Parlamento né da parte dei cittadini attraverso un referendum. Il Consiglio federale potrebbe decidere modifiche rapidamente, non appena è esposto a una forte pressione politica volta a difendere interessi particolari. Le revisioni della legge sulla caccia (attuale) e dell'ordinanza sulla caccia (del luglio 2015) mostrano che il Consiglio federale è già sotto pressione ed è disposto a cedere a tale pressione: entrambi gli atti normativi non consentono una gestione pragmatica delle specie protette. La competenza esclusiva del Consiglio federale finirebbe con l'indebolire sensibilmente la protezione delle specie, la «sdemocratizzerebbe» e ne farebbe una pedina della politica spettacolo del momento. Facendo riferimento al rapporto esplicativo (il Consiglio federale considera opportuno inserire nell'elenco delle specie regolabili in futuro anche la lince e il castoro), le cinque organizzazioni constatano che, manifestamente, in futuro il Consiglio federale o il Parlamento potranno dichiarare regolabile ogni genere che può causare conflitti. Non sono d'accordo e argomentano che secondo loro per la maggior parte delle specie l'abbattimento non è la soluzione, dal momento che non attenua i conflitti.
- Le Accademie delle scienze chiedono criteri chiari e scientificamente fondati nonché il coinvolgimento di specialisti nel campo della biologia e della caccia per disciplinare le specie protette per le quali deve essere sostanzialmente possibile una regolazione.
- Ala propone di chiarire la procedura che porta all'inserimento di specie protette nell'elenco del Consiglio federale di cui all'articolo 7 capoverso 2 (nuovo).

Specie

Sull'inserimento di altre specie protette che devono poter essere regolate sono pervenuti numerose proposte e osservazioni, riassunte qui di seguito sotto forma di tabella per facilitarne la lettura.

Tabella 4-2 Proposte di inserimento nell'elenco o di stralcio di specie protette regolabili

Partecipanti	Proposte di modifica dell'elenco delle specie protette regolabili	Periodo di regolazione
AG, ZG, CDPNP	Aggiungere all'elenco l'oca selvatica	dal 1° settembre al 31 gennaio
BL, BS, JU, NE, TI	Aggiungere all'elenco il smergo maggiore	dal... al...
TI	Airone cenerino	
TI	Svasso maggiore	
AG, UR, CacciaSvizzera, COSAC, RJSO, Agora, USC, FSAO, FSAC, BFSZV, Swiss Beef, SBS-BNP	Cigno reale – CacciaSvizzera, RJSO: prevedere nell'OCP la regolazione del cigno reale.	dal... al... AG: dal 1° settembre al 31 gennaio
LU, NW, OW, VS, CFP, CacciaSvizzera, RJSO, Agora, USC, FSAO, FSAC, BFSZV, FCTI, Swiss Beef, SBS-BNP	Lince – VS, CacciaSvizzera: se nell'OCP non è previsto l'elenco di tutte le specie animali protette da regolare, la lince va equiparata al lupo per quanto riguarda la regolazione e pertanto menzionata nella legge, in particolare in relazione al risarcimento delle perdite nell'esercizio delle regalie. – CFP: esaminare l'opportunità di inserire la lince nell'elenco. – NW, OW, FCTI: esaminare l'opportunità di equiparare la lince al lupo. – LU: definire in modo vincolante la densità a partire dalla quale è possibile regolare a 1,5 animali per 100km ² di habitat idoneo.	dal... al...
BL, BS, Gruppo Lupo, GSM, ProSilva, SFS, ETHZ	Rifiuto di inserire la lince nell'elenco La regolazione degli effettivi di specie protette per contrastare le perdite nell'esercizio delle regalie va respinta. Il fatto che i Cantoni (rispettivamente i Comuni per BL e BS) subiranno perdite nell'esercizio delle regalie non è assodato. (...) Il titolare delle regalie è tuttavia libero di ridurre il fitto. Dal punto di vista della biologia della fauna selvatica, per principio è inaccettabile che lo Stato voglia dichiarare cacciabili specie di fauna selvatica protette per considerazioni pecuniarie.	
AG, BL, BS, GR, LU, NW, SH, VS, ZG, CFP, CacciaSvizzera, RJSO, Agora, USC, FSAO, FSAC, BFSZV, SBS-BNP, Swiss Beef, USPV	Aggiungere all'elenco il castoro	dal... al... AG: dal 1° ottobre a fine febbraio
CacciaSvizzera, COSAC, RJSO, Agora, USC, FSAO, FSAC, BFSZV, Swiss Beef, SBS-BNP	Oca selvatica – VS, CacciaSvizzera, RJSO, USC, FSAO: se non può essere classificata tra le specie cacciabili.	dal... al...
FSAC	Aggiungere all'elenco lo sciacallo dorato	dal... al...
FSAC, BFSZV	Aggiungere all'elenco l'orso	dal... al...
Gruppo Lupo	Nessuna estensione dell'elenco delle specie protette cacciabili ad altre specie protette	

L'effettivo della popolazione interessata non deve essere messo in pericolo.

Il disciplinamento che impone la conservazione della diffusione e della densità di popolazione necessarie per motivi di protezione delle specie (Convenzione di Berna) suscita reazioni contrastanti.

- Il Cantone VD e cinque organizzazioni (PSA, Accademie delle scienze, SSBF, CacciaSvizzera, RJSO) approvano sostanzialmente questa disposizione, ma avanzano varie osservazioni e proposte.
 - Il Cantone VD propone la seguente aggiunta: «Tali interventi non devono mettere in pericolo la conservazione a lungo termine delle specie nel loro areale di distribuzione naturale e la colonizzazione naturale nei Cantoni o Paesi limitrofi».
 - PSA dubita che l'articolo 7 rispetti effettivamente le esigenze della protezione delle specie (Convenzione di Berna): visto che si parla di «regolazione» o «interventi nei branchi» già con un effettivo di soli circa 30 lupi e una popolazione di linci ancora vulnerabile, l'intenzione della Confederazione di garantire la conservazione e la «diffusione necessaria» delle specie interessate per motivi di protezione delle specie (Convenzione di Berna) appare poco credibile.
 - Per le Accademie delle scienze e SSBF occorre specificare espressamente che gli interventi di regolazione non devono mettere in pericolo neanche gli effettivi della specie di fauna selvatica protetta a livello locale, oltre che l'intera popolazione (popolazione alpina). Le Accademie delle scienze propongono pertanto che prima di ogni intervento sia fornita una prova quantitativa che dimostri da un lato che gli effettivi locali non sono messi in pericolo e dall'altro che potrebbero effettivamente verificarsi, con una probabilità non trascurabile, danni ingenti o un pericolo concreto.
 - CacciaSvizzera e l'organizzazione regionale RJSO chiedono di precisare a partire da quando l'effettivo di una popolazione deve essere considerato in pericolo. Il Consiglio federale deve inoltre esporre e rendere note le norme volte a proteggere la riproduzione simultaneamente al disegno di legge definitivo.
- La COSAC, il Cantone VS e Agora respingono questa disposizione e ne chiedono lo stralcio, essendo formulata in termini molto ampi e rendendo quindi impossibile una regolazione.
 - Il Cantone VS chiede – in via sussidiaria, se il lupo non è dichiarato cacciabile – di definire nella legge sulla caccia a partire da quando l'effettivo di una popolazione è considerato in pericolo.
 - Agora chiede di allentare il disciplinamento in particolare per il lupo, in modo da consentire l'eliminazione di un intero branco.

Ulteriori proposte legate all'articolo 7 capoverso 2 figurano al capitolo 4.25 *Altre proposte di revisione parziale della legge sulla caccia*.

4.13 Art. 7 cpv. 2 lett. a LCP

a. la protezione degli spazi vitali o la conservazione della diversità delle specie; oppure

Questa disposizione corrisponde alla formulazione vigente dell'articolo 7 capoverso 2 LCP e resta sostanzialmente incontestata.

- Tre Cantoni (SG, SO, ZH) l'approvano espressamente senza altre proposte.
- Quattro Cantoni (NW, OW, TI, VD), il PLR, il PES e il PSS nonché varie organizzazioni (Aqua Viva, Mountain Wilderness, Pro Natura, ASPU/BirdLife, WWF, GSM, Pro Silva, SFS, BoscoSvizzero, Berner Waldbesitzer) avanzano proposte di completamento o precisazione.
 - Per i Cantoni NW e OW le condizioni alla lettera a sono formulate in modo troppo generico. Occorre menzionare espressamente la conservazione delle foreste, in particolare la loro rigenerazione naturale con essenze stanziali. Le misure di regolazione degli effettivi devono essere coordinate con le esigenze degli altri settori ambientali.
 - Il Cantone TI chiede un ampliamento della definizione di diversità delle specie, in modo da includere anche la biodiversità delle zone utilizzate dalle aziende agricole.
 - Il Cantone VD chiede di modificare l'ordine e di precisare la formulazione. La conservazione della diversità delle specie va menzionata per prima, seguita dalla protezione degli spazi vitali e dalla conservazione della diversità genetica. Il Cantone VD motiva la sua richiesta con il fatto che non ha senso uccidere individui per poi reimportarne di nuovi allo scopo di garantire il mescolamento genetico.
 - Il PLR rileva che la terminologia vaga è insoddisfacente e propone più chiarezza in relazione all'interpretazione delle disposizioni della legge.
 - In relazione alla lettera a, il PES e il PSS nonché dieci altre organizzazioni (Aqua Viva, Mountain Wilderness, Pro Natura, ASPU/BirdLife, WWF, GSM, Pro Silva, SFS, BoscoSvizzero, Berner Waldbesitzer) chiedono di autorizzare interventi nell'effettivo del lupo solo se lo stato della rigenerazione naturale delle foreste (protezione degli spazi vitali) è soddisfacente. In ogni caso, ogni decisione sugli abbattimenti necessari negli effettivi di predatori deve assolutamente tener conto del fatto che tali decisioni possono avere un impatto importante sugli effettivi di fauna selvatica e di conseguenza sulla rigenerazione delle foreste.
- CacciaSvizzera chiedere di formulare chiaramente le disposizioni esecutive concernenti la protezione delle specie. Tali disposizioni dovrebbero essere disponibili quando sarà trattata la legge.
- La PSA respinge la disposizione.

4.14 Art. 7 cpv. 2 lett. b LCP

b. la prevenzione di danni ingenti o di un pericolo concreto per l'uomo, che non può essere garantita mediante misure ragionevolmente esigibili.

L'articolo 7 capoverso 2 vigente è ampliato con i motivi di regolazione «danni ingenti» e «pericolo concreto per l'uomo» (finora all'art. 12 cpv. 4). Il nuovo disciplinamento suscita reazioni contrastanti.

Per facilitare la lettura, le numerose proposte e osservazioni sono riassunte in una tabella.

Tabella 4-3 Panoramica delle proposte sull'art. 7 cpv. 2 lett. b

Partecipanti	Osservazione / proposta
In generale	
SG, SO	Approvazione senza altre proposte
PES, PSS, Aqua Viva, Gruppo Lupo, Mountain Wilderness, Pro Natura, ASPU/BirdLife, WWF	La regolazione degli effettivi è irresponsabile per le specie protette o non è la soluzione ed è pertanto respinta. Sono inaccettabili in particolare gli interventi preventivi (senza prova del pericolo).
Accademie delle scienze	«la prevenzione di danni ingenti o di un pericolo concreto per l'uomo <u>che potrebbero verificarsi con una probabilità significativa, che non può essere garantita (...)</u> ».
CacciaSvizzera, RJSO	La versione tedesca del rapporto esplicativo contiene incoerenze (pag. 5 n. 1.2 contro pag. 21 in merito all'interpretazione dei danni ingenti e del pericolo concreto per l'uomo).
Precisazione della terminologia vaga	
OW, TI, ZG	I termini vaghi «concreto» e «ingenti» devono essere definiti in modo chiaro e inequivocabile nell'ordinanza sulla caccia e nel rapporto esplicativo. Solo così sarà possibile garantire una prassi uniforme nei Cantoni, ridurre al minimo i ricorsi di terzi e di conseguenza creare le basi per un'accettazione delle misure di regolazione degli effettivi in seno alla popolazione. (TI: la terminologia può essere precisata nella legge o nell'ordinanza sulla caccia)
VS	Proposta eventuale (se la revisione della legge non dovesse dichiarare cacciabile il lupo): il Consiglio federale deve esporre e rendere note la disposizione esecutiva relativa alle espressioni vaghe <i>danni ingenti e pericolo concreto</i> nonché le disposizioni relative alla protezione delle specie e alla protezione della riproduzione simultaneamente al disegno di legge definitivo.
CDPNP	Le disposizioni che devono essere soddisfatte per regolare le specie protette devono essere inasprite e snellite, eventualmente mediante requisiti quantitativi (cfr. disciplinamento vigente per il lupo). La precisazione può avvenire anche nell'ordinanza sulla caccia. Le disposizioni devono essere chiare e funzionali nonché garantire la protezione delle specie.
PLR	Occorre prevedere maggiore chiarezza in relazione all'interpretazione delle disposizioni di legge.

Danni	
COSAC, CacciaSvizzera, RevierJagd Solothurn, Agora, USC, SGPV-FSPC, Swiss Beef, FSAO, FSAC, BFSZV, SBS-BNP	Prevenzione di danni ingenti
BL, BS, GSM, ETHZ, Pro Silva, SFS, PSA, TIR, Wildtierschutz CH, Aqua Viva, PES, Mountain Wilderness, Pro Natura, PSS, ASPU/BirdLife, WWF	<p>È inaccettabile regolare gli effettivi di specie protette per contrastare le perdite nell'esercizio delle regalie.</p> <p>Dal punto di vista etico è estremamente discutibile cacciare predatori allo scopo di far aumentare l'effettivo di altre specie di fauna selvatica, che devono poi essere regolate attraverso la caccia (TIR).</p> <p>I grandi predatori – come la lince – hanno un impatto positivo sullo stato di salute e sulla struttura dell'età di altri effettivi di fauna selvatica, in particolare degli artiodattili. Contribuiscono quindi all'adempimento degli articoli 1 e 3 LCP.</p> <p>La stampa specializzata nella caccia sta addirittura già preparando la regolazione della lince. Quale argomento a favore della regolazione della lince sono menzionate unicamente le perdite nelle regalie della caccia. Si tratta di una tendenza estremamente preoccupante e ingiustificata in relazione alla rigenerazione delle foreste e alla biodiversità forestale, che non può essere accettata.</p>
LU	Formulazione di una nuova fattispecie: la garanzia di un'utilizzazione adeguata da parte della caccia.
VS	Proposta eventuale (se la revisione della legge non dovesse dichiarare cacciabile il lupo): menzionare espressamente la protezione delle specie di fauna selvatica cacciabili nell'areale di attività dei branchi di lupi.
CacciaSvizzera, RJSo	«(...) danni ingenti <u>anche sugli effettivi di fauna selvatica</u> o (...)»
Accademie delle scienze	Una riduzione o una minor densità delle prede in caso di ritorno dei predatori non può essere considerato un «danno ingente», trattandosi di un processo naturale.
Accademie delle scienze	Definire più chiaramente l'espressione «danni ingenti», altrimenti è difficile garantire un'attuazione trasparente e uniforme. La valutazione dell'entità del danno dipende dalla percezione e dai valori soggettivi. Inoltre gli studi più recenti mostrano chiaramente che il ruolo dei media e i loro articoli influenzano la percezione dei problemi da parte del pubblico e il numero di lupi abbattuti. Su questo sfondo, un danno ingente dovrebbe essere perlomeno economicamente rilevante.
Accademie delle scienze	Occorre disciplinare chiaramente quali misure non letali devono essere adottate prima di un intervento letale. In caso di territorio delimitato, tali misure non letali sono più efficaci e orientate alla soluzione dei problemi rispetto agli abbattimenti.
Conservation Biology, fauna.vs	«la prevenzione di danni ingenti <u>alle infrastrutture umane e agli animali da reddito</u> o (...)»

Pericolo concreto	
COSAC, FSAC, BFSZV	Prevenzione ... di un pericolo concreto
FSAC, BFSZV	«la prevenzione (...) di un pericolo concreto per <u>gli animali da reddito o la limitazione della libertà di movimento dell'uomo in ambito lavorativo o nel tempo libero (...)</u> »
FSAO, SBS-BNP	«(...) pericolo concreto per l'uomo <u>e gli animali da reddito nelle aziende agricole e nei villaggi (...)</u> »
Ficedula, PSA, Wildtierschutz CH	Sussiste un pericolo concreto in caso di attacco all'uomo veramente documentato e non semplicemente se si sospetta che potrebbe succedere. In ogni caso bisogna chiarire anche il ruolo svolto dalla persona apparentemente in pericolo. Se l'uomo non mantiene le distanze dall'animale non si può parlare di aggressione da parte dell'animale.
Misure esigibili di protezione del bestiame	
COSAC	«la prevenzione (...). <u>Nelle misure esigibili di protezione del bestiame è incluso espressamente il tempo supplementare investito.</u> »
Agridea	Sostituire «esigibilità» con «proporzionalità», il termine consueto in ambito giuridico. La «proporzionalità» quale condizione per adottare misure di regolazione rafforza il bisogno di una definizione più precisa della proporzionalità delle misure di protezione a livello federale. Altrimenti vi è il rischio che in futuro la proporzionalità delle misure di protezione sia interpretata nei Cantoni in modo molto eterogeneo, il che potrebbe ostacolare sia la consulenza in materia di protezione del bestiame sia l'attuazione delle misure di protezione del bestiame e provocare confusione e frustrazione in singoli agricoltori.
VS	Proposta eventuale (se la revisione della legge non dovesse dichiarare cacciabile il lupo): «la prevenzione (...) mediante misure ragionevolmente esigibili <u>definite dall'autorità cantonale (...)</u> ».
FSAO, SBS-BNP, FSAC, BFSZV	Stralciare «mediante misure ragionevolmente esigibili»
SMG	L'eliminazione delle carcasse degli animali da reddito predati e i relativi costi non sono disciplinati.
Aqua Nostra	I requisiti (danni ingenti, pericolo concreto) sono troppo elevati

4.15 Art. 7 cpv. 3 LCP

³ Effettivi elevati delle seguenti specie protette possono essere regolati nei seguenti periodi:

Questa disposizione, che consente la gestione dell'evoluzione degli effettivi delle specie animali protette enumerate mediante interventi di regolazione in caso di effettivi elevati, suscita reazioni contrastanti.

- Il Cantone SO approva il disciplinamento senza altre proposte e osservazioni.
- GSM, Pro Silva e SFS respingono una regolazione degli effettivi del lupo.
- Quattro Cantoni (GE, TI, FR, VD), il PES, il PSS e quattro organizzazioni (SMG, PSA, Pro Natura, Mountain Wilderness) chiedono una precisazione dell'espressione «effettivi elevati».
 - I Cantoni GE e TI propongono di precisare l'espressione «effettivi elevati» in particolare relazione al lupo.
 - Il Cantone FR fa notare che nella versione francese «importantes» dovrebbe essere sostituito da «viables» e rileva inoltre che «la vitalità di una popolazione può essere calcolata».
 - Il Cantone VD propone un nuovo capoverso 3^{bis}: «La Confederazione fissa i valori limite della grandezza delle popolazioni».
 - Il PES, il PSS, Mountain Wilderness e Pro Natura propongono, in via sussidiaria, di definire l'espressione «effettivi elevati» in modo specifico per ogni specie e in un contesto più ampio. Non approvazione la definizione di densità elevata di lupi

conformemente all'OCP. Se si parte dal presupposto che per il lupo si applica la definizione conformemente all'OCP, un singolo branco dovrebbe già essere considerato un effettivo elevato a livello regionale. Ciò sarebbe assolutamente contrario ai principi di una gestione sostenibile del lupo. La gestione non deve perdere di vista l'intera popolazione. Siccome la regolazione degli effettivi di cui al capoverso 3 è legata alle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e b, occorre menzionare che i possibili danni o pericoli non dipendono dalla grandezza del branco.

- PSA chiede una definizione di «effettivi elevati» in specifica per ogni specie.
 - CPG-CH fa notare che la riproduzione del lupo non può essere equiparata a «effettivi elevati del lupo» nella LCP. L'articolo 7 capoverso 3 del progetto in combinato disposto con l'articolo 4^{bis} capoverso 1 OCP e l'articolo 14 capoverso 1 LCP crea un'inutile confusione. Il progetto utilizza l'espressione «effettivi di stambecco» come sinonimo di «branchi di lupi», il che è inaccettabile in un testo di legge. I lupi dovrebbero essere abbattuti dove vanificano sistematicamente le misure di protezione del bestiame. La soglia di danno prevista dall'OCP per la regolazione è assurda. 15 animali predati in quattro mesi potrebbero effettivamente essere segno di un annullamento sistematico delle misure di protezione del bestiame. Questo numero di animali potrebbe però essere predato o ferito anche in occasione di una sola aggressione, a seconda della situazione. Tali requisiti richiederebbero un rafforzamento delle misure di protezione del bestiame per rispettare una soglia di danno troppo bassa. Per la tenuta di bestiame minuto, questa «corsa agli armamenti» può essere più dannosa del lupo stesso. È necessaria una sana moderazione, analisi d'impatto chiare ed eventualmente un aggiustamento delle misure, prima di ricorrere a una regolazione affrettata. In caso contrario vi è il rischio di una persistente incertezza per gli allevatori di animali da reddito. In occasione della prossima revisione dell'OCP ciò andrà tenuto presente e corretto.
- Il PES, il PSS, Pro Natura, il WWF nonché tre altre organizzazioni (Aqua Viva, Mountain Wilderness, ASPU/BirdLife) propongono di spostare il contenuto all'articolo 12. Il PES, il PSS, Pro Natura e Mountain Wilderness avanzano una proposta in via sussidiaria (cfr. sopra in merito agli effettivi elevati).
 - I Cantoni GR e VS propongono di inserire nell'ambito del disciplinamento dei dettagli a livello dell'ordinanza i seguenti punti: per il coordinamento della regolazione degli effettivi tra i Cantoni e l'UFAM occorre prevedere periodi pluriennali (GR). Nelle disposizioni esecutive bisognerà mostrare come si possa procedere se si verificano per esempio danni ingenti durante il periodo di estivazione in una regione in cui sono presenti branchi di lupi. Deve essere possibile un intervento immediato senza dover aspettare il periodo di regolazione fissato nella legge o nell'ordinanza (VS).
 - Tre organizzazioni (ASPU/BirdLife, Aqua Viva, WWF) propongono di stralciare «effettivi elevati».

4.16 Art. 7 cpv. 3 lett. a LCP

a. stambecco
dal 15 agosto al 30 novembre

L'intenzione di disciplinare la regolazione degli effettivi dello stambecco all'articolo 7 e di anticipare il periodo di regolazione al 15 agosto nonché l'obbligo di sottoporre annualmente la pianificazione degli abbattimenti all'UFAM per approvazione suscita perlopiù consensi.

- I Cantoni SO e SG nonché alcune altre organizzazioni (USC, FSAO, Swiss Beef, SBS-BNP) approvano il disciplinamento senza altre proposte.
- La CFP, CDPNP, sei Cantoni (TI, BL, BS, NW, SZ, GL) e alcune altre organizzazioni (CacciaSvizzera, TIR, Accademie delle scienze, SSBF, GSM, ETHZ) approvano in linea di massima il disciplinamento, ma avanzano altre proposte e osservazioni.
 - La CFP, cinque Cantoni (BL, BS, NW, SZ, GL) nonché GSM e ETHZ propongono di inserire lo stambecco nell'elenco delle specie che secondo l'articolo 7 il Consiglio federale può disciplinare nell'ordinanza.
 - Secondo il Cantone TI occorre continuare a garantire per via di ordinanza che la pianificazione degli abbattimenti tenga conto della biologia delle specie (ripartizione adeguata degli abbattimenti secondo l'età e il sesso).
 - La CDPNP propone di aggiungere che per le specie menzionate all'articolo 7 capoverso 3 devono essere introdotte, a livello di legge, condizioni quadro per la regolazione paragonabili a quelle di cui all'articolo 7 capoverso 2.
 - Tre organizzazioni auspicano un adeguamento del periodo di regolazione. Propongono dal 1° agosto al 30 novembre (CacciaSvizzera), nessuna riduzione del periodo di protezione (TIR), dal 15 agosto al 15 novembre, facendo notare che in alcune regioni l'accoppiamento degli stambecchi inizia già nelle ultime settimane di novembre (Accademie delle scienze).
 - SSBF propone che, se lo stambecco continua a essere considerato una specie protetta, siano previste discussioni tra l'UFAM e i Cantoni sugli obiettivi per ciascuna colonia, in base ai quali la Confederazione rilascia la sua approvazione, valevole per cinque anni, alla pianificazione cantonale della caccia.
- Sei Cantoni (LU, NW, OW, UR, VS, GR) e un'organizzazione (Helvetia Nostra) respingono il disciplinamento. I sei Cantoni chiedono di inserire lo stambecco all'articolo 5 tra le specie cacciabili o di esaminare tale possibilità. Cinque di essi avanzano proposte sul periodo di protezione (NW, OW, UR: dal 1° dicembre al 14 agosto; VS: dal 1° dicembre al 31 luglio). Helvetia Nostra respinge una modifica della formulazione vigente e inoltre propone di adeguare il periodo di regolazione dal 15 agosto al 30 novembre.

4.17 Art. 7 cpv. 3 lett. b LCP

b. lupo
dal 3 gennaio al 31 marzo

Il nuovo articolo 7 capoverso 3 lettera b, che consente la regolazione del lupo nell'ambito della regolazione delle specie protette secondo l'articolo 7 capoverso 2, suscita reazioni contrastanti.

- I Cantoni AI e SO nonché alcune organizzazioni (CacciaSvizzera, FSAO, SBS-BNP) approvano il disciplinamento senza altre proposte.

- Cinque Cantoni (BE, GR, TI, VD, SG, GL) nonché varie organizzazioni (SSBF, CPG-CH, BoscoSvizzero, SMG, SAV, USC, Swiss Beef, FSAC, BFSZV) approvano in linea di massima il disciplinamento, ma avanzano proposte complementari o osservazioni.
 - La regolazione non deve mettere in pericolo l'effettivo del lupo (BE).
 - Alcuni partecipanti propongono un adeguamento del periodo di regolazione. Le proposte sono dal 1° dicembre al 31 marzo (GR); dal 1° dicembre al 29 febbraio (TI); dal 1° settembre al 30 novembre (VD); da agosto a ottobre (SSBF) e dal 1° settembre al 31 ottobre (CPG-CH).
 - I Cantoni SG e BE nonché BoscoSvizzero osservano che la regolazione del lupo deve sempre tenere debitamente conto anche della situazione della rigenerazione delle foreste.
 - SG propone che in caso di lupi poco timorosi occorre ricorrere dapprima a metodi di dissuasione non letali.
 - Il Cantone GL sostiene in linea di massima la possibilità di regolare il lupo, ma propone di enumerare anche il lupo nell'ordinanza sulla caccia.
- Il PES, il PSS e varie organizzazioni (PES, PSS, Aqua Viva, Mountain Wilderness, Pro Natura, ASPU/BirdLife, WWF, GSM, ProSilva, Ecologia forestale/ETHZ, SFS, Gruppo Lupo, Accademie delle scienze, Aqua Nostra, CSPO) respingono il disciplinamento.
 - In via sussidiaria, alcuni suggeriscono di adeguare il periodo di regolazione dal 15 settembre al 15 ottobre, se è stata confermata la riproduzione, in modo da poter distinguere meglio i genitori dai piccoli (PES, PSS, Aqua Viva, Mountain Wilderness, Pro Natura, ASPU/BirdLife, WWF, Gruppo Lupo).
 - Aqua Nostra propone di attribuire la competenza decisionale interamente ai Cantoni, il disciplinamento diventerebbe così obsoleto.
 - La CSPO propone di stralciare il disciplinamento, dal momento che l'articolo 12 capoverso 2 risolve già il problema. In caso di danni, il lupo deve poter essere cacciato tutto l'anno. Da aprile a ottobre è inoltre necessaria una regolazione se il lupo sbrana animali da reddito.

4.18 Art. 8 LCP

I guardacaccia, i badatori e gli affittuari di una riserva possono abbattere in qualsiasi momento gli animali ammalati o feriti, se ciò è necessario per prevenire la diffusione di malattie o per ragioni legate alla protezione degli animali. I capi abbattuti devono essere annunciati senza indugio all'autorità cantonale della caccia.

Questa disposizione, che precisa l'abbattimento degli animali ammalati e feriti, suscita reazioni contrastanti.

- I Cantoni FR e SG, il PES, il PSS, Pro Natura, il WWF e alcune altre organizzazioni (Aqua Viva, Mountain Wilderness, ASPU/BirdLife, PSA, TIR) approvano il disciplinamento senza altre proposte.
- Pur approvando in linea di massima il disciplinamento, la CFP, cinque Cantoni (BL, BS, SZ, SO, TI) e altre organizzazioni (CacciaSvizzera, AGJ, SAB, RJSO, Conservation Biology, fauna.vs) avanzano proposte complementari o osservazioni.
 - La CFP nonché i Cantoni BL, BS e SZ propongono di stralciare «affittuari di una riserva».
 - Il Cantone SO propone di consentire tali abbattimenti agli affittuari di una riserva solo per le specie cacciabili.

- Conservation Biology e fauna.vs propongono di attribuire la competenza di intervenire solo ai guardacaccia e ai collaboratori impiegati dallo Stato (con un grado di occupazione almeno del 50%).
 - RJSO propone di limitare il disciplinamento alle specie cacciabili.
 - SAB propone una formulazione che consenta, a determinate condizioni, anche l'abbattimento preventivo di animali sani.
 - Il Cantone TI, CacciaSvizzera e AGJ propongono un'aggiunta, secondo cui i Cantoni possono concedere ai conduttori di cani da traccia titolari di una licenza di caccia il diritto di uccidere animali selvatici feriti recuperati in qualsiasi stagione.
 - AGJ propone di completare l'articolo 8 con un nuovo capoverso, che prescriva l'obbligo di recupero da parte di una coppia cane-conduttore.
- La COSAC, 12 Cantoni (AG, AI, AR, BE, LU, OW, SH, TG, VS, GL, GR, UR), il PBD e l'UDC nonché varie altre organizzazioni (Agora, FCTI USC, FSAO, SGPV-FSPC, FSAC, Swiss Beef, SBS-BNP, BFSZV, RJSO, kompanima) respingono il disciplinamento e chiedono di mantenere la formulazione vigente e di stralciare «se ciò è necessario (...) protezione degli animali». Kompanima considera troppo ampia la formulazione nel progetto: offre la possibilità di uccidere animali protetti come il lupo con il pretesto di una malattia o lesione. Non è chiaro come il progetto possa prevenire eventuali interventi arbitrari.

4.19 Art. 9 cpv. 1 lett. c^{bis} LCP

¹ Necessità di un'autorizzazione della Confederazione chi vuole

c^{bis}. catturare, marcare, sottoporre a campionamento o uccidere per scopi scientifici animali di specie protette.

Il nuovo disciplinamento, che colma una lacuna giuridica nella gestione delle specie protette, suscita perlopiù consensi.

- La CFP, la CDPNP, quattro Cantoni (AG, FR, GR, SO) e alcune organizzazioni (Accademie delle scienze, SSBF, CacciaSvizzera, PSA, TIR) approvano il disciplinamento senza altre proposte o osservazioni.
- Il Cantone TI propone di rinunciare al requisito dell'autorizzazione della Confederazione almeno per le attività di ricerca che non comportano l'uccisione di animali protetti: l'inasprimento proposto ostacola infatti considerevolmente l'approvazione di progetti di ricerca, progetti di monitoraggio o controlli di routine. Non si capisce inoltre il motivo per cui la competenza di approvare la regolazione degli effettivi o l'abbattimento di singoli esemplari sia ceduta ai Cantoni, mentre spetta alla Confederazione approvare la cattura e il campionamento.

4.20 Art. 12 cpv. 2 LCP

² I Cantoni possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo concreto per l'uomo. Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.

Il disciplinamento all'articolo 12 capoverso 2 LCP, che autorizza anche misure contro singoli animali protetti o cacciabili che costituiscono un pericolo concreto per l'uomo, suscita perlopiù consensi.

- La CDPNP, quattro Cantoni (FR, GR, SG, SO) a alcune altre organizzazioni (USC, FSAO, Swiss Beef, SBS-BNP) approvano il disciplinamento senza altre proposte.
- La CFP, la COSAC e 11 Cantoni (AG, BL, BS, LU, NW, SZ, VS, ZH, GE, VD, TI) nonché altre organizzazioni (CacciaSvizzera, kompanima, PSA, Flughafen Zürich, Aqua Nostra, FSAC, BFSZV, SAV, Conservation Biology) approvano in linea di massima il disciplinamento, ma avanzano proposte o osservazioni.
 - La CFP, la COSAC e otto Cantoni (AG, BL, BS, LU, NW, SZ, VS, ZH, GE, VD) propongono di esaminare e snellire le procedure e i processi nell'ottica delle possibilità di ricorso (cfr. anche cap. 4.25/Altre proposte).
 - GE chiede che sia menzionata anche la minaccia per la diversità delle specie, oltre ai danni rilevanti e al pericolo concreto per l'uomo.
 - Per il Cantone VS, la modifica proposta è insufficiente. Dovrebbe essere possibile adottare misure in qualsiasi momento – anche in deroga all'articolo 7 capoverso 5 (protezione delle madri e dei piccoli).
 - Il Cantone TI dubita che la rinuncia all'obbligo di dimostrare i danni rilevanti o il pericolo concreto abbia senso e chiede di rivedere questa decisione nell'ambito della revisione della legge.
 - Per i Cantoni GE e TI bisognerebbe precisare in linea di massima i motivi di regolazione generali, controversi e interpretabili in modo soggettivo e di conseguenza il margine di manovra dei Cantoni (GE: nell'ordinanza sulla caccia e negli aiuti all'esecuzione; TI: nella legge o almeno nell'ordinanza sulla caccia).
 - Il Cantone VD preferirebbe una terminologia uniforme nella legge sulla caccia e nell'aiuto all'esecuzione relativo alla pericolosità del lupo: «danger concret pour l'homme» andrebbe sostituito con «comportement problématique».
 - Flughafen Zürich chiede di precisare nel rapporto esplicativo che, di norma, un pericolo per la sicurezza aerea – e di riflesso per l'uomo – documentato da un incremento significativo delle collisioni tra aerei e uccelli non si riferisce a un singolo animale specifico, bensì a ciascun esemplare appartenente all'effettivo locale della specie in questione.
 - CacciaSvizzera auspica che si precisi che le autorità cantonali non possono ordinare cacce di regolazione in base all'articolo 12 capoverso 2 durante i periodi di protezione (p. es. cacce notturne al cervo, al cinghiale e al capriolo durante il periodo di protezione nel Cantone Ticino).
 - Kompania propone di inserire nella legge anche una disposizione penale, secondo cui la posa intenzionale di carne e altri alimenti (nei pressi degli insediamenti umani) allo scopo di attirare grandi predatori è perseguita e punita per legge. Le infrazioni potrebbero essere punite anche con il ritiro dell'autorizzazione di caccia ai sensi dell'articolo 17 LCP, se gli autori sono titolari di un'autorizzazione di caccia.

- PSA chiede che gli abbattimenti di cosiddetti «animali problematici» siano ammessi solo se sussiste un nesso causale con un danno documentato. Da tali abbattimenti non deve risultare una «regolazione mascherata».
 - Aqua Nostra chiede che la competenza sia attribuita integralmente ai Cantoni. Risulterebbe così superfluo introdurre condizioni vaghe come «causano danni rilevanti» o «costituiscono un pericolo concreto».
 - FSAC e BFSZV propongono lo stralcio dei due aggettivi «rilevanti» e «concreto».
 - SAV auspica precisazioni in modo tale che i grandi predatori che causano danni possano essere cacciati immediatamente se si specializzano su animali da reddito o perdono il timore dei recinti elettrificati per gli ovini. È intollerabile anche la presenza regolare di lupi nei pressi di stalle con animali che escono all'aperto durante i mesi invernali.
 - Conservation Biology e fauna.vs propongono di sostituire «organi di sorveglianza» con «agenti ufficiali debitamente assunti dallo Stato incaricati di sorvegliare la caccia e la fauna».
- Il PES, il PSS e tutta una serie di organizzazioni (Aqua Viva, Mountain Wilderness, Pro Natura, ASPU/BirdLife, WWF, Gruppo Lupo, Aqua Nostra FSAC, BFSZV, SAV, Accademie delle scienze, GSM, ETHZ) respingono il disciplinamento o hanno un atteggiamento da scettico a contrario. Alcuni avanzano proposte di modifica o osservazioni.
- GSM e ETHZ respingono la modifica all'articolo 12 capoverso 2.
 - Il PES, il PSS nonché alcune altre organizzazioni (Aqua Viva, Mountain Wilderness, Pro Natura, ASPU/BirdLife, WWF, Gruppo Lupo) chiedono che i Cantoni possano ordinare e autorizzare le misure solo *dopo l'approvazione* dell'UFAM. Altri chiedono di completare il rapporto esplicativo: occorre fare una distinzione tra i comportamenti effettivamente pericolosi per l'uomo e una naturale curiosità.
 - Le Accademie delle scienze chiedono lo stralcio di «ognora» nonché l'approvazione dell'UFAM per le misure contro specie protette.

4.21 Art. 12 cpv. 4 LCP

⁴ Abrogato

L'abrogazione dell'articolo 12 capoverso 4 LCP suscita perlopiù consensi.

- Cinque Cantoni (AG, FR, GR, SG, SO) approvano espressamente l'abrogazione.
- Il PES, il PSS e altre organizzazioni contrarie all'articolo 7 (Ala, Aqua Viva, GSM, Helvetia Nostra, CPG-CH, Mountain Wilderness, Pro Natura, Pro Silva, SFS, ASPU/BirdLife, WWF, Accademie delle scienze, ETHZ, Stazione ornitologica, CFNP) chiedono, quale conseguenza logica, di mantenere l'articolo 12 capoverso 4.

4.22 Art. 14 cpv. 4 LCP

⁴ La Confederazione gestisce il centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica. Essa promuove l'informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni d'importanza nazionale al servizio della formazione, della ricerca e della consulenza.

La disposizione che prevede che le conoscenze risultanti dai lavori di ricerca siano rese accessibili al pubblico nonché introduce la «gestione della fauna selvatica» e la «consulenza» suscitano consensi.

- La CFP, il PES, il PSS, nove Cantoni (AG, BL, BS, FR, GR, NW, SO, SZ, VD) nonché una serie di organizzazioni (TIR, Aqua Viva, Mountain Wilderness, Pro Natura, ASPU/BirdLife, WWF, Accademie delle scienze, VGSP, CAS, SBV, FSAO, FSAC, SBS-BNP, BFSZV, PSA, SSBF, RJSo) la approvano senza altre proposte o la condividono in linea di principio e avanzano proposte supplementari o osservazioni:
 - PES, PSS e altre organizzazioni (Aqua Viva, Mountain Wilderness, Pro Natura, ASPU/BirdLife, WWF) ritengono che la promozione di campagne intercantionali di monitoraggio degli effettivi, l'elaborazione di basi a livello regionale nonché una consulenza tempestiva e professionale per la gestione degli animali selvatici che causano conflitti siano essenziali. Si augurano che in futuro tali conoscenze possano influenzare in misura significativa anche le decisioni politiche.
 - USPV sostiene vigorosamente l'articolo 14 capoverso 4, essendo convinta che, da soli, interventi a lungo termine negli effettivi non costituiscano una soluzione sostenibile. Per poter effettuare ricerche e sperimentazioni sulle misure efficaci, sarebbe auspicabile una rete di cooperazione con servizi che rappresentano i settori colpiti dai danni (p. es. Agroscope nel caso dell'agricoltura).
 - CAS e SBV accolgono favorevolmente il disciplinamento e chiedono che le conoscenze acquisite siano utilizzate anche per le norme applicabili nelle zone di protezione per la fauna selvatica. Secondo loro, oggi non è dimostrato che tutte le restrizioni agli sport in montagna siano veramente necessarie per proteggere la fauna selvatica.
 - Alcune organizzazioni propongono che siano assegnati unicamente mandati di ricerca di cui è dimostrata l'importanza su scala nazionale (FSAO, FSAC, SBS-BNP, BFSZV).
 - PSA propone che la Confederazione promuova più progetti di ricerca rilevanti per la protezione degli animali in relazione alla caccia (compresi i danni collaterali dei vari metodi di caccia – colpi di striscio, selvaggina morta con segni di proiettili – e il loro impatto in termini di stress e disturbi per la fauna selvatica). Concretamente, per PSA è necessario rilevare, analizzare e rendere accessibili dati supplementari nell'ambito della statistica federale della caccia (obbligo di elaborare una statistica degli animali recuperati in tutti i Cantoni).
 - SSBF propone una formulazione più aperta, nel rapporto esplicativo, delle istituzioni d'importanza nazionale o la menzione esplicita della Società svizzera di biologia della fauna.
 - RJSo chiede che i progetti sostenuti dalla Confederazione siano di carattere generale e non mirino in primo luogo a limitare la caccia.
 - Alcune organizzazioni nazionali propongono di stralciare «e ad altre istituzioni d'importanza nazionale».
- Secondo Aqua Nostra, la Confederazione dovrebbe ridurre il suo impegno.

4.23 Art. 20 cpv. 2 LCP

² Il ritiro dell'autorizzazione vale per tutta la Svizzera e non può essere sospeso con la condizionale.

Questa disposizione, che prevede che in futuro il ritiro dell'autorizzazione di caccia non potrà essere sospeso con la condizionale è approvata.

- La CFP, la CDPNP, 14 Cantoni (AG, AI, BL, BS, FR, GL, GR, NW, SH, SO, SZ, TI, VD, VS) e varie organizzazioni (CacciaSvizzera, RJSo, FCTI, TIR, PSA, Accademie delle scienze, SSBF) sostengono espressamente il disciplinamento, poiché aumenta la credibilità della legislazione e degli organi esecutivi. Sei partecipanti propongono complementi e ulteriori inasprimenti:
 - I tre Cantoni con caccia a patente GL, GR e VS condividono l'idea che il ritiro della patente debba essere pronunciato senza la condizionale e chiedono complementi. Il Cantone GL propone di stabilire che la sentenza del tribunale si comunica all'autorità della caccia, in modo tale che quest'ultima possa avviare un procedimento amministrativo per revocare l'autorizzazione di caccia senza la condizionale.
 - Il Cantone GR propone di completare l'articolo 20 capoverso 3 LCP precisando che la nuova disposizione di cui al capoverso 2 si applica anche ai ritiri della patente in base al diritto cantonale.
 - Il Cantone VS segnala che l'articolo nella presente forma non è compatibile con la giurisprudenza attuale del Tribunale federale, secondo la quale il destino della pena accessoria deve seguire quello della pena principale. Di conseguenza, se la pena principale è pronunciata con la condizionale data la prognosi favorevole, come avviene di norma per i delitti nell'ambito della caccia, tale prognosi si applica anche alla pena accessoria, il che esclude un ritiro della patente senza la condizionale. Il Cantone VS propone pertanto di esaminare se il ritiro della patente non debba essere impostato quale misura amministrativa, che può poi essere eseguita dai Cantoni analogamente alle misure secondo la legge sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01).
 - CacciaSvizzera e due organizzazioni regionali (RJSo, FCTI) avanzano una richiesta analoga a quella del Cantone VS.
 - Il Cantone SH propone di esaminare se la formulazione all'articolo 20 capoverso 1, secondo la quale è il giudice a revocare l'autorizzazione di caccia, non debba essere adeguata alla nuova realtà nella procedura penale, secondo cui un numero crescente di casi penali è risolto mediante un decreto d'accusa del ministero pubblico.

4.24 Art. 24 cpv. 2-4 LCP

² L'autorità federale che esegue un'altra legge federale o un trattato internazionale è competente, nell'adempimento di tale compito, anche per l'esecuzione della presente legge. Prima di prendere una decisione consulta i Cantoni interessati. L'UFAM e gli altri servizi federali interessati collaborano all'esecuzione conformemente agli articoli 62a e 62b della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

³ Se la procedura di cui al capoverso 2 è inadeguata per determinati compiti, il Consiglio federale ne disciplina l'esecuzione da parte dei servizi federali interessati.

⁴ Le autorità esecutive federali tengono conto delle misure adottate dai Cantoni in base alla presente legge.

¹ RS 172.010

Le nuove disposizioni concernenti l'esecuzione da parte della Confederazione suscitano reazioni contrastanti. 15 partecipanti avanzano proposte dettagliate e osservazioni:

- Tre Cantoni (FR, GR, SO) nonché due organizzazioni (Aqua Nostra, TIR) approvano le disposizioni senza altre osservazioni.
- FSAO, FSAC, SBS-BNP, BFSZV propongono complementi. Oltre all'UFAM e agli altri servizi federali interessati dovrebbero poter partecipare all'esecuzione anche i Cantoni. In caso di procedure non idonee, il Consiglio federale dovrebbe disciplinare l'esecuzione d'intesa con i Cantoni interessati.
- Due organizzazioni (USC, Swiss Beef) possono accettare l'articolo 24 capoversi 2-4 solo se non comporta privilegi per la legge sulla caccia.
- Il Cantone ZH propone di mantenere la competenza cantonale – per le questioni legate alla sicurezza in collaborazione con l'Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC. La formulazione è troppo vaga per l'unica procedura decisionale menzionata nel rapporto esplicativo in relazione alle autorizzazioni di abbattimento per contrastare i rischi di collisione con uccelli durante la fase operativa degli aeroporti. La sovranità cantonale in materia di caccia è ridotta in modo inaccettabile. La competenza del Cantone per il rilascio di autorizzazioni di abbattimento sulla superficie dell'aeroporto di Zurigo si è rivelata sostanzialmente efficace e garantisce anche un'esecuzione corretta.
- Il Cantone AG propone lo stralcio del secondo capoverso.
- La CSPO chiede che la Confederazione esamini e attui un'eventuale decisione della maggioranza dei Cantoni in cui si pratica la caccia e dei loro cacciatori di uscire da un trattato internazionale o di abrogare altre leggi federali.
- Flughafen Zürich propone di precisare espressamente nella legge sulla caccia e nel rapporto esplicativo che con il trasferimento del disciplinamento dall'articolo 15a OCP alla legge sulla caccia sono create le prescrizioni in materia di concentrazione, finora inesistenti, anche tra la Confederazione e i Cantoni. Flughafen Zürich propone inoltre di menzionare espressamente all'articolo 24 capoverso 2 che il compito comprende anche la relativa attività di vigilanza.

4.25 Altre proposte di revisione parziale della legge sulla caccia

Tabella 4-4 Panoramica delle altre proposte di revisione parziale della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0)

Articolo	Osservazione / proposta	Partecipanti
Diritto di ricorso	Rivedere/snellire le procedure e gli iter in vista delle possibilità di ricorso e attuarli nella versione definitiva della revisione della legge sulla caccia agli art. 5 cpv. 5, 7 cpv. 2 e 3, 11 cpv. 5 nonché 12 cpv. 2 LCP.	BL, BS, NW, SZ, VS (in via sussidiaria), CFP
	Escludere espressamente l'attuale diritto di ricorso delle organizzazioni ambientaliste contro le decisioni emanate dai Cantoni in base agli art. 5 cpv. 5, 7 cpv. 2 e 3, 11 cpv. 5 nonché 12 cpv. 2 e prevedere invece una semplice approvazione da parte dell'ufficio federale competente quale condizione per le decisioni cantonali.	LU
	Eccettuare le decisioni cantonali secondo gli art. 5 cpv. 1 e 2 LCP, 7 cpv. 2 e 3 nonché 12 cpv. 2 LCP dal diritto di ricorso delle associazioni. Per tutte le altre specie selvatiche protette, il diritto di ricorso e l'obbligo di pubblicazione in caso di interventi negli effettivi devono restare applicabili, fatta salva l'esecuzione (cfr. osservazioni/proposte dettagliate).	GR
	Mantenere senza alcuna restrizione il diritto di ricorso confermato dal Tribunale federale in base alla Convenzione di Aarhus.	ASPU/BirdLife
Disposizioni esecutive	I Cantoni devono emanare le disposizioni esecutive secondo l'art. 15 OCP entro cinque anni dall'entrata in vigore. Contro questa disposizione transitoria non vi è nulla da obiettare. Essa deve tuttavia essere ancorata a livello di legge, ossia nella LCP.	GR
Art. 1 cpv. 1 lett. c Scopo	Completare: «ridurre a un limite sopportabile i danni causati dalla fauna selvatica a foreste, colture, <u>animali da reddito e impianti infrastrutturali</u> ».	UR
Art. 2 lett. b e d Versione italiana	Modifiche terminologiche nella versione italiana della LCP: Let. b : « <u>carnivori</u> » invece di « predatori » Let. d : « <u>lagomorfi</u> » invece di « leporidi »	TI
Art. 3 cpv. 4 Mezzi ausiliari proibiti	Rinuncia generale alle munizioni contenenti piombo	Stazione ornitologica, Ala, TIR, Nos Oiseaux
Art. 5 cpv. 1 lett a, d, e, f, h, i, k, m, n e p	Per tutte le specie di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. a, d, e, f, h, i, k, m, n e p LCP, il periodo di protezione deve iniziare già il 1° dicembre.	Ficedula
Art. 5 cpv. 1 lett. d Capriolo	Modificare: capriolo dal <u>1° gennaio al 31 agosto</u> 1° febbraio al 30 aprile La caccia durante il periodo dell'accoppiamento e della riproduzione non è compatibile con la protezione degli animali.	Accademie delle scienze, SSBF

Articolo	Osservazione / proposta	Partecipanti
Art. 5 cpv. 1 lett. e Camoscio	Modificare: camoscio dal <u>1° novembre al 31 luglio</u> 1° febbraio dal 30 aprile La caccia durante periodo dell'accoppiamento e della riproduzione non è compatibile con la protezione degli animali.	Accademie delle scienze, SSBF
Art. 5 cpv. 1 lett. f Lepre comune	Modificare: lepre comune, lepre variabile e coniglio selvatico dal <u>1° dicembre al 30 settembre</u> 1° gennaio al 30 settembre È importante evitare i disturbi già in dicembre per garantire la sopravvivenza in montagna, in particolare per la lepre variabile.	Accademie delle scienze, Aqua Viva, PES, SSBF, ASPU/BirdLife, WWF,
Art. 5 cpv. 1 lett. p Beccaccia	Rinuncia alla caccia alla beccaccia	AG, Ala, Aqua Viva, PES, CDPNP, Mountain Wilderness, Pro Natura, PSS, ASPU/BirdLife, WWF
	Prolungamento del periodo di protezione della beccaccia almeno dal 1° dicembre al 31 ottobre	Stazione ornitologica, Nos Oiseaux
	Modificare: beccaccia dal 15 dicembre al <u>31 ottobre</u> 15 settembre Prolungamento del periodo di protezione per proteggere gli effettivi che nidificano in Svizzera; aspettare i risultati del progetto di ricerca condotto attualmente dall'UFAM e dalla CSCF sul ruolo della caccia per la minaccia a cui è esposta la beccaccia prima di decidere un divieto totale della caccia.	SSBF
	Rinuncia alla caccia alla beccaccia; in via sussidiaria: prolungamento del periodo di protezione analogamente a SSBF	Accademie delle scienze
Art. 5 cpv. 4 Prolungamento del periodo di protezione	Completare: «I Cantoni possono (...) localmente minacciate. <u>Resta eccettuata la superficie degli aerodromi concessionari</u> ».	Flughafen Zürich
Art. 7 cpv. 2 Protezione delle specie	Formulazione di un nuovo capoverso 2 ^{bis} : «Gli interventi devono essere coordinati con i Cantoni interessati e soddisfare condizioni chiaramente definite a livello nazionale».	VD
Art. 7 cpv. 2 Protezione delle specie	Rilevazione e analisi continue dell'impatto delle misure non letali già attuate per prevenire i danni ad animali da redditi e degli abbattimenti effettuati. Questo monitoraggio può fungere da base per elaborare le strategie più efficaci per ridurre i danni.	Accademie delle scienze
Art. 7 cpv. 2 Protezione delle specie	Impugnabilità delle decisioni relative alle misure di regolazione delle specie animali protette: verificare se la fase procedurale resa necessaria dalla decisione del Tribunale federale menzionata non debba essere menzionata nella legge o perlomeno nel rapporto esplicativo.	CDPNP
Art. 7 cpv. 4 Protezione delle specie	Completare: protezione delle specie: «I Cantoni provvedono a proteggere sufficientemente dai disturbi <u>in particolare</u> i mammiferi e gli uccelli selvatici <u>minacciati</u> ».	CAS
Art. 7 cpv. 5 Protezione delle specie	Modificare: «Essi disciplinano segnatamente la protezione dei giovani animali e delle loro madri <u>dei loro genitori</u> (...)».	CPG-CH
	Completare: protezione delle specie di ungulati durante il periodo dell'accoppiamento	SSBF

Articolo	Osservazione / proposta	Partecipanti
Art. 10 cpv. 1 Animali protetti tenuti in cattività	Modifica della rubrica: «Animali protetti e <u>cacciabili</u> tenuti in cattività»	BL, BS, NW, SZ, CFP
	Completare: «Chi vuole tenere in cattività animali protetti e <u>cacciabili</u> necessita di un'autorizzazione cantonale». Motivazione: la detenzione di animali selvatici (protetti e cacciabili) è disciplinata in parte nella legislazione sulla protezione degli animali. Occorre un allineamento.	BL, BS, NW, SZ, CFP
	Estendere l'obbligo di autorizzazione cantonale a tutte le specie indigene conformemente al campo d'applicazione della LCP. SSBF considera problematici anche i parchi con i cervi nell'habitat potenziale del cervo selvatico e auspica addirittura un divieto dei parchi con i cervi su scala nazionale.	SSBF
Art. 11 cpv. 2 Delimitazione di zone di protezione per la fauna selvatica	Completare: «Esso delimita, d'intesa con i Cantoni, (...), <u>tenendo conto degli interessi di utilizzazione divergenti, coinvolgendo precocemente nella procedura i gruppi di utenti e prevedendo possibilità di ricorso.</u> »	Mountain Wilderness, CAS, Funivie Svizzere, SBV, STV-FST
Art. 11 cpv. 3 Soppressione / sostituzione delle zone di protezione per la fauna selvatica	Completare: «(...) d'intesa con il Consiglio federale (...), <u>tenendo conto degli interessi di utilizzazione divergenti, coinvolgendo precocemente nella procedura i gruppi di utenti e prevedendo possibilità di ricorso.</u> »	Mountain Wilderness, CAS, Funivie Svizzere, SBV, STV-FST
Art. 11 cpv. 5 Abbattimento di animali cacciabili e protetti nelle zone di protezione per la fauna selvatica	Completare: «(...) Gli organi esecutivi cantonali possono tuttavia permettere l'abbattimento di selvaggina e di animali protetti se necessario per la protezione del biotopo, per la conservazione della diversità delle specie, per la cura della selvaggina, e per la prevenzione di eccessivi danni da essa provocati o in caso di pericolo per l'uomo.	VS
	SSBF chiede un divieto generale di caccia alle specie protette nelle zone di protezione per la fauna selvatica. È difficile capire che nelle zone di protezione per la fauna selvatica sia vietato per esempio andare con le racchette da neve, ma sia consentita la caccia a specie animali protette. In futuro, lo stambecco non dovrebbe più beneficiare di uno statuto speciale in virtù dell'ORES, che disciplina la caccia allo stambecco addirittura meno della caccia a specie cacciabili.	SSBF
Art. 11 cpv. 6 Zone di protezione per la fauna selvatica – indennità globali	Rinuncia alla caccia agli uccelli acquatici in tutte le riserve di uccelli acquatici d'importanza internazionale e nazionale secondo l'inventario della Stazione ornitologica volto a ridurre al minimo i disturbi.	Ala, Ficedula, Nos Oiseaux, Stazione ornitologica
	Danni causati dalla selvaggina/quota della Confederazione – completare: «Il finanziamento garantito dalla Confederazione è chiaramente insufficiente. Siccome le bandite di caccia sono zone protette delimitate congiuntamente dai Cantoni e dal Consiglio federale, sarebbe normale che la Confederazione si assuma i costi equamente».	NE
Art. 12, nuovo capoverso	«Una regolazione in seguito a forti perdite nell'ambito dell'esercizio delle <u>regalie della caccia è ammessa solo se sono stati raggiunti almeno gli obiettivi di rigenerazione secondo l'aiuto all'esecuzione Bosco e selvaggina</u> » (in via sussidiaria)	GSM, ETHZ

Articolo	Osservazione / proposta	Partecipanti
Art. 12 cpv. 1 Danni causati dalla selvaggina – misure dei Cantoni	Nell'ambito delle misure di prevenzione dei danni causati dalla selvaggina dovrebbero essere inseriti ed essere chiaramente visibili nella nuova LCP aspetti integrali. Oltre alla caccia, tali misure comprendono per esempio anche misure di valorizzazione degli habitat.	SSBF
Art. 12 cpv. 3 Misure di autodifesa	Rinuncia a misure di autodifesa contro le specie protette storno e merlo.	Stazione ornitologica, Ala, Nos Oiseaux
Art. 12 cpv. 5	La Confederazione dovrebbe finanziare le misure adottate dai Cantoni per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito.	AR, BL, BS, JU, LU, NE, NW, SH, SZ, UR, VD, VS, CFP
Art. 12 cpv. 6	La Confederazione dovrebbe pagare le misure di prevenzione dei danni causati da animali di specie protette nonché le prestazioni associate dei Cantoni. (UR inoltre: il risarcimento delle misure di protezione del bestiame esigibili dovrebbe tener conto anche del tempo investito).	AR, BL, BS, LU, NW, SH, SZ, UR, VD, VS, ZG, CFP
Art. 13 cpv. 1 Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina	Completare con l'infrastruttura nonché gli impianti e le costruzioni.	USPV
Art. 13 cpv. 2 Obbligo di risarcimento/misure di prevenzione	Nell'ambito delle misure di prevenzione dei danni causati dalla selvaggina dovrebbero essere inseriti ed essere chiaramente visibili nella nuova LCP aspetti integrali. Oltre alla caccia, tali misure comprendono per esempio anche misure di valorizzazione degli habitat.	SSBF
Art. 13 cpv. 4 Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina	Completare: la Confederazione dovrebbe finanziare integralmente le misure di prevenzione e il risarcimento dei danni causati da animali di specie protette. (UR inoltre: anche le perdite di guadagno delle persone lese) (SH inoltre: danni a foreste, colture, animali da reddito e infrastrutture)	LU, SH, UR, VD
	Completare: la Confederazione dovrebbe risarcire integralmente i danni causati da animali di specie protette e da animali di specie cacciabili durante il periodo di protezione federale nonché le prestazioni associate dei Cantoni.	AR, NW, VS, ZG

Articolo	Osservazione / proposta	Partecipanti
Art. 14 Gestione della fauna selvatica	Completare: disciplinamento dei progetti avviati dai Cantoni nell'ambito della gestione della fauna selvatica nonché dei progetti nell'ambito della formazione degli organi di protezione della selvaggina. Il disciplinamento dovrebbe comprendere la gestione della fauna selvatica, i metodi da utilizzare, i requisiti relativi al personale nonché la procedura di autorizzazione. I progetti con specie protette dovrebbero poter essere approvati in via definitiva dall'UFAM, quelli con specie cacciabili dalle autorità cantonali competenti per la caccia. Un disciplinamento analogo andrebbe inserito nella legge sulla pesca.	AR, BL, BS, LU, NW, SZ, VS, CDPNP, CFP
Art. 14 cpv. 2 Informazione, formazione e ricerca	«Essi [i Cantoni] disciplinano la formazione e la formazione continua degli organi di protezione e dei cacciatori <u>e possono sostenere le misure necessarie a tal fine.</u> La Confederazione (...)»	CacciaSvizzera
Art. 17 cpv. 1 lett. h Delitti	Completare: «h. affumica, gasa o affoga volpi, tassi o marmotte <u>oppure distrugge le loro tane perforandole o ostruendole.</u> »	AR, BL, BS, JU, NE, NW, SZ, VD, CFP
Art. 17 cpv. 1 lett. j Disposizioni penali	Nuova lett. j. <u>non predispone il recupero o lo vanifica, prolungando la sofferenza dell'animale.</u>	AGJ
Art. 18 cpv. 1 lett. b-f	Varie contravvenzioni secondo l'art. 18 LCP possono essere punite anche nella procedura della multa disciplinare – analogamente al diritto penale cantonale. I Cantoni devono quindi essere autorizzati a punire le contravvenzioni di cui all'art. 18 cpv. 1 lett. b-f LCP con una multa disciplinare.	GR
Art. 25 cpv. 2 Esecuzione da parte dei Cantoni	In futuro dovrebbero essere sottoposte per approvazione alla Confederazione – tutt'al più – solo le leggi in senso formale soggette a referendum facoltativo o obbligatorio.	GR

Le proposte che vanno oltre le possibilità della presente revisione parziale della legge sulla caccia sono riportate nell'allegato B.

ALLEGATO A ELENCO DEI PARTECIPANTI

Nell'ambito della consultazione si sono espressi i seguenti 124 partecipanti:

Cantoni

AG	Staatskanzlei des Kantons Aargau
AI	Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden
AR	Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden
BE	Staatskanzlei des Kantons Bern
BL	Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft
BS	Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt
FR	Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg
GE	Chancellerie d'Etat du Canton de Genève
GL	Regierungskanzlei des Kantons Glarus
GR	Standeskanzlei des Kantons Graubünden
JU	Chancellerie d'Etat du Canton de Jura
LU	Staatskanzlei des Kantons Luzern
NE	Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel
NW	Staatskanzlei des Kantons Nidwalden
OW	Staatskanzlei des Kantons Obwalden
SG	Staatskanzlei des Kantons St. Gallen
SH	Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen
SO	Staatskanzlei des Kantons Solothurn
SZ	Staatskanzlei des Kantons Schwyz
TG	Staatskanzlei des Kantons Thurgau
TI	Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino
UR	Standeskanzlei des Kantons Uri
VS	Chancellerie d'Etat du Canton du Valais
VD	Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
ZG	Staatskanzlei des Kantons Zug
ZH	Staatskanzlei des Kantons Zürich

Conferenze dei Cantoni

CFP	Conferenza per foresta, fauna e paesaggio ²
CDPNP	Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio
COSAC	Conferenza svizzera delle sezioni dell'agricoltura cantonali

Partiti

PBD	Partito Borghese Democratico
CSPO	Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis
PLR	PLR.I Liberali Radicali
PES	Partito ecologista svizzero
PSS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione Democratica di Centro
UFS	Umweltfreisinnige St. Gallen

Associazioni nazionali mantello

SAB	Gruppo Svizzero per le regioni di montagna
-----	--

² Il parere della CFP è stato elaborato d'intesa con la Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura (CDCA), la Conferenza dei servizi della caccia e della pesca (JFK-CSF-CCP) e la Conferenza degli ispettori forestali cantonali (CIC) sotto la guida della Conferenza dei Governi cantonali.

Organizzazioni e associazioni nazionali

Protezione delle specie, della natura e del paesaggio

	Aqua Viva
Ala	Società svizzera per lo studio e la protezione degli uccelli
Gruppo Lupo	Gruppo Lupo Svizzera
	Helvetia Nostra
	Mountain Wilderness
	Pro Natura
ASPU/BirdLife	Associazione svizzera per la protezione degli uccelli/BirdLife Svizzera
	Wildtierschutz Schweiz
WWF	WWF Svizzera

Pesca

FSP	Federazione svizzera di pesca
-----	-------------------------------

Artigianato/impres

CP	Centre Patronal
sgv-usam	Unione svizzera delle arti e mestieri

Caccia

	CacciaSvizzera
AGJ	Arbeitsgemeinschaft für das Jagdhundewesen

Utilizzazione del paesaggio

Aqua Nostra	Aqua Nostra Svizzera
-------------	----------------------

Agricoltura

CPG-CH	Cani da protezione delle greggi Svizzera
BFSZV	Interkantonaler Zuchtverband des Braunköpfigen Fleischschafes
SAV	Società svizzera di economia alpestre
USC	Unione svizzera dei contadini
SMG	Schweizerische Milchschaafzucht Genossenschaft
AGRIDEA	Associazione svizzera per lo sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali
SGPV-FSPC	Federazione svizzera dei produttori di cereali
FSAO	Federazione svizzera d'allevamento ovino
FSAC	Federazione svizzera d'allevamento caprino
	Swiss Beef
USPV	Unione svizzera produttori di verdura
SBS-BNP	Vereinigung Schwarzbraunes Bergschaf Schweiz

Protezione degli animali

	kompanima
PSA	Protezione svizzera degli animali
TIR	Stiftung für das Tier im Recht

Sport/turismo

CAS	Club Alpino Svizzero
SBV	Schweizer Bergführerverband
STV-FST	Federazione svizzera del turismo
	Sentieri Svizzeri
Swiss Orienteering	Federazione svizzera di corsa d'orientamento
SBS	Funivie Svizzere
	SvizzeraMobile

Foreste

PSS	Pro Silva Svizzera
GSM	Gruppo di selvicoltura di montagna
SFS	Società forestale svizzera
BoscoSvizzero	BoscoSvizzero – Associazione dei proprietari di bosco

Istituti specializzati e organizzazioni scientifiche

	Accademie svizzere delle scienze
ETHZ	ETH Zurigo, Cattedra di ecologia forestale
SSBF	Società svizzera di biologia della fauna
	Stazione ornitologica Svizzera
Conservation Biology	Università di Berna, Divisione di Biologia della conservazione
fauna.vs	Walliser Gesellschaft für Wildtierbiologie

Organizzazioni e associazioni regionali

Protezione delle specie, della natura e del paesaggio

	Ficedula
	Nos Oiseaux, Société romande pour l'étude et la protection des oiseaux

Artigianato/impres

Alba	Associazione locarnese e bellinzonese per l'aeroporto cantonale
	Flughafen Zürich

Caccia

FCTI	Federazione Cacciatori Ticinesi
RJSO	RevierJagd Solothurn

Agricoltura

	AG Berggebiet c/o Solidaritätsfond Luzerner Bergbevölkerung
Agora	Association des Groupements et Organisations Romands de l'Agriculture
Prométerre	Association vaudoise de promotion des métiers de la terre
	Bäuerinnenverband Uri
	Bauernverband Nidwalden
	Bauernverband Obwalden
	Bauernverband Uri
BVSZ	Bauernvereinigung des Kantons Schwyz
	Bündnerischer Schafzuchtverband
CAJB	Chambre d'agriculture du Jura Bernois
CNAV	Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture
	Graubündner Bauernverband
	Korporation Uri
	Korporation Urseren
	Landwirtschaftsforum UBE
	Oberwalliser Landwirtschaftskammer
	Oberwalliser Schwarznasenzuchtverband
	Oberwalliser WAS-Verband (Weisses Alpenschaf)
	Oberwalliser Ziegenzuchtverband
	Solothurner Bauernverband
	St. Galler Bauernverband
	Urner Kleinviehzuchtverband
UCT	Unione Contadini Ticinesi
VTL	Verband Thurgauer Landwirtschaft
ZBB	Zentralschweizer Bauernbund
ZVGR	Ziegenzuchtverband Graubünden
	Zuger Bauern-Verband

Sport/turismo

	Berner Bergbahnen
	Walliser Bergbahnen

Foreste

BWB	Berner Waldbesitzer
-----	---------------------

Altri

CFNP	Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio
VLSOGR	Associazione Territorio svizzero senza grandi predatori
	Associazione Territorio svizzero senza grandi predatori, sezioni Ticino (ATsGP) e Vallese (LWoGRT)

ALLEGATO B ULTERIORI PROPOSTE (AL DI FUORI DI UNA REVISIONE PARZIALE DELLA LCP)

Vari partecipanti hanno formulato proposte che vanno oltre le possibilità della presente revisione parziale legge sulla caccia. Per motivi di trasparenza, qui di seguito sono riassunte tali proposte.

Tabella B-1 Panoramica delle proposte in vista della prossima revisione della legge sulla caccia

Tema	Osservazione / proposta	Partecipanti
Specie di uccelli forestali cacciabili	«Il Consiglio di Stato chiede che sia valutata, nell'ambito di una prossima revisione, la soppressione dell'elenco di specie cacciabili di uccelli forestali come la beccaccia, il fagiano di monte o la pernice bianca, per le quali la Confederazione esige importanti misure di conservazione e ripristino degli habitat.»	VD, Ficedula Ala, Nos Oiseaux
Protezione degli animali / rilascio dell'autorizzazione cantonale di caccia	Dal punto di vista della protezione degli animali e al fine di armonizzare le condizioni per la caccia è auspicabile la promozione di requisiti unitari concernenti il rilascio dell'autorizzazione cantonale di caccia (p. es. verifica periodica della precisione di tiro, divieto del consumo di alcol nell'ambito della caccia, blocco della caccia dopo una delle infrazioni cui all'art. 26 LPAn). Manifestamente chi viola gravemente o ripetutamente la legislazione sulla protezione degli animali non dispone della sensibilità nella relazione con gli animali necessaria per praticare accuratamente la caccia e di conseguenza non può più essere autorizzato a praticarla.	TIR

Tabella B-2 Panoramica delle ulteriori proposte in generale

Tema	Osservazione / proposta	Partecipanti
Cacciabilità del lupo lupo	Dichiarare il lupo cacciabile tutto l'anno (art. 5 cpv. 3 lett. a lupo). In via sussidiaria: Invece della cacciabilità tutto l'anno è ipotizzabile anche una cacciabilità con un periodo di protezione secondo l'art. 5 cpv. 1. In tal caso, il Cantone VS chiede di inserire all'art. 12 cpv. 2 la riserva da lui proposta all'art. 7 cpv. 5.	VS
Mozione Fournier	Attuare la mozione Fournier.	VS, Aqua Nostra, Agora, USC, FSAO, FSAC, BFSZV, Swiss Beef, SBS-BNP, BFSZV, UDC, sgv-usam, SAB, VLSoGRT, ATsGP, LWoGRT
Status di protezione lupo	Allentare lo status di protezione del lupo. Abbandono del principio di diffusione del lupo sull'intero territorio.	SAV
Protezione della diversità genetica e degli animali da reddito rari e autoctoni;	Tener conto anche della diversità genetica degli animali da reddito rari e autoctoni, come le tipiche razze vallesane (SN, SHZ, Saaser Mutten, Evolèner, Eringer). [Gli animali da reddito sono disciplinati nella legislazione sull'agricoltura]	TI, VS (in via sussidiaria), FSAO, FSAC, SBS-BNP, BFSZV
protezione del paesaggio rurale	Menzionare anche la conservazione del paesaggio rurale e le tradizioni a esso associate, oltre alla protezione degli spazi vitali e alla conservazione della diversità delle specie.	VS (in via sussidiaria), SMG

Tabella B-3 Panoramica delle proposte di modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.1)

Articolo	Osservazione / proposta	Partecipanti
	Precisare le condizioni per la regolazione delle specie protette nell'ordinanza sulla caccia (OCP) allo scopo di ridurre l'amministrazione nonché le discussioni e i ricorsi e di garantire la protezione delle specie.	
	Precisare il termine «inselvaticito» nell'ordinanza sulla caccia (OCP) (cfr. art. 5 cpv. 3 lett. b)	AR, SZ, CFP
	Visti i crescenti danni causati dal cinghiale, nei Cantoni dell'Altipiano suscita sempre più discussioni (e in parte è già consentito) l'uso di dispositivi di puntamento notturno durante la caccia al cinghiale. In occasione degli adeguamenti necessari a livello di ordinanza, questa discussione va riaperta in modo da trovare una soluzione attuabile, che corrisponda alla prassi venatoria.	SH
Art. 2 cpv. 1 OCP	Rinuncia generale alle munizioni contenenti piombo	Stazione ornitologica, Ala, TIR, Nos Oiseaux
Art. 4 ^{ter} cpv. 1 OCP	«Se necessario per proteggere sufficientemente <u>in particolare</u> i mammiferi e gli uccelli selvatici <u>minacciati</u> dai disturbi provocati dalle attività ricreative e dal turismo, i Cantoni (...)».	CAS

Tabella B-4 Panoramica delle proposte di modifica dell'ordinanza sulle bandite federali (OBAF; RS 922.31)

Articolo	Osservazione / proposta	Partecipanti
Art. 2 OBAF	Il contenuto dell'inventario delle bandite federali va definito tenendo conto degli interessi di utilizzazione divergenti e coinvolgendo precocemente nella procedura i gruppi di utenti. In generale, gli sforzi di protezione devono concentrarsi soprattutto sulle specie minacciate, ossia sulle specie in pericolo e prioritarie a livello nazionale.	Mountain Wilderness, CAS
Art. 3 OBAF	Lievi riduzioni di superfici in cui sono presenti impianti infrastrutturali molto utilizzati dovrebbero essere possibili senza compensazione.	CAS
Art. 5 cpv. 1 lett. g OBAF	Analogamente alle zone di tranquillità per la fauna selvatica a livello cantonale/comunale, limitare il periodo di protezione rilevante per gli sport invernali alla stagione sensibile. Attualmente è in vigore tutto l'anno.	Mountain Wilderness, CAS, Funivie Svizzere
	Definire gli itinerari nell'OBAF coinvolgendo precocemente gli ambienti interessati.	Mountain Wilderness, CAS, Funivie Svizzere
	Definire per gli sport invernali superfici parziali, in cui è necessaria una protezione particolare, in cui è obbligatorio restare negli itinerari autorizzati o in cui è opportuno prevedere un divieto di accesso. Al di sopra del limite del bosco bisognerebbe rinunciare a restrizioni. Contrariamente a quanto figura nel rapporto esplicativo (cap. 2, pag. 11, ultimo periodo del secondo capoverso), finora nell'inventario delle bandite federali la diversità paesaggistica non è stata rispettata mediante obiettivi e misure definite in modo specifico per ciascun oggetto: per quanto riguarda l'utilizzazione turistica, i fogli degli oggetti contengono obiettivi e misure definite in modo specifico per un'unica bandita di caccia. Per il momento, le indicazioni specifiche si limitano alla regolazione degli effettivi.	Mountain Wilderness, CAS, Funivie Svizzere

ALLEGATO C PANORAMICA DEI PARERI CONCORDANTI

I seguenti pareri di organizzazioni regionali concernenti la revisione parziale della legge sulla caccia sono sostanzialmente identici o analoghi ai pareri della Società svizzera di economia alpestre, dell'Unione svizzera dei contadini (USC), della Federazione svizzera d'allevamento ovino (FSAO) o della Federazione svizzera d'allevamento caprino (FSAC).

Arbeitsgruppe Berggebiet c/o Solidaritätsfond Luzerner Bergbevölkerung

Bauernverband Obwalden

Bauernverband Uri

Bauernvereinigung des Kantons Schwyz

Bäuerinnenverband Uri

Bündner Bauernverband

Bündnerischer Schafzuchtverband

Chambre d'agriculture du Jura bernois

Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture

Forum Landwirtschaft Biosphäre Entlebuch

Korporation Uri

Korporation Ursern

Nidwaldner Bauernverband

Oberwalliser Landwirtschaftskammer

Oberwalliser Schwarznasenschafzuchtverband

Oberwalliser WAS-Verband

Oberwalliser Ziegenzuchtverband

Prométerre

Solothurner Bauernverband

St. Galler Bauernverband

Unione Contadini Ticinesi & Segretariato agricolo

Urner Kleinviehzuchtverband

Verband Thurgauer Landwirtschaft

Zentralschweizer Bauernbund

Ziegenzuchtverband Graubünden

Zuger Bauern-Verband

I seguenti pareri di organizzazioni regionali concernenti la revisione parziale della legge sulla caccia sono identici al parere di Funivie Svizzere:

Berner Bergbahnen

Walliser Bergbahnen
